

SCUOLA SUPERIORE

❁ DI COMMERCIO ❁

FONDAZIONE REVOLTELLA

- IN -

TRIESTE

ANNO XXXVII — 1913-14



: : TRIESTE : :
GIOVANNI BALESTRA
: : 1914 : :

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Cont.

561 b

37

IBLIOTECA

SCUOLA SUPERIORE

❁ DI COMMERCIO ❁

FONDAZIONE REVOLTELLA

IN

TRIESTE

ANNO XXXVII — 1913-14



: : TRIESTE : :
GIOVANNI BALESTRA
: : 1914 : :

La Scuola Sup. di Commercio di fond. Revoltella editrice.

Gli Italiani nello sviluppo del diritto austriaco

(Dalla prolusione al corso pubblico di diritto civile tenuto nel 1913-1914 presso la „Scuola Superiore di Commercio di fondaz. Revoltella“ in Trieste per incarico dell'i. r. Ministero del Culto e dell'istruzione).



Ometto l'esordio in cui, rivolgendomi ai numerosi studenti di legge che erano nell'uditorio, asserivo che il ritorno d'un professore della vecchia facoltà italiana di Innsbruck al suo ufficio di docente conteneva l'augurio di tempi migliori; e pareva in fatti, nell'autunno scorso, che l'eterna allalena di speranze e di disillusioni, di lotte e di accasciamenti, di promesse e di indugi sotto il cui peso dal 1904 in poi soffrirono e soffrono quanti hanno modo di constatare la povertà della coltura che i nostri giovani portano dalle Università straniere nella vita pratica, pareva allora che quest'allalena affannosa stesse per comporsi nel raggiungimento d'una soluzione nè ollima nè definitiva, ma che insomma avrebbe dato una buona base ad ulteriori sviluppi. Ahimè, dopo pochi mesi siamo risospinti in alto mare; di nuovo lontani dalla meta, meno che con l'anima che le è vicinissima sempre!

Ometto pure la chiusa della prolusione in cui eccitavo i giovani a liberarsi da certi atteggiamenti di troppa modestia — che fra i nostri studenti sono quasi tradizionalati — di fronte al diritto positivo. Affrontarlo bisogna, con tutte le sue difficoltà le lacune le astrusità le contraddizioni; strappargli qualche nuovo vero con lo studio immediato e senza perdersi nell'anticamera dei trattati e dei commenti; crearsi la soddisfazione e il vanto d'una conquista. Solo se riusciremo a guadagnarci questo stato d'animo potremo un giorno diventare un cosciente fattore di evoluzione del diritto sin entro a confini territoriali ai quali oggi sarebbe folta pensare; potremo, cioè, al tempo stesso che qualche istituto passerà dai diritti latini ad acquistar cittadinanza tra noi, avvicinare al senso giuridico del popolo italiano al di là del confine esperienze e tendenze nostre che gli sono sconosciute.

Tutto il resto lascio inmutato sì nella forma che nella sostanza. Relativamente a quest'ultima il lettore s'accorgerà facilmente che l'argomento importantissimo meriterebbe, per quel che riguarda il passato, uno svolgimento ricco di originali ricerche fatte sì negli

archivi centrali di Vienna che in quelli delle autorità civili commerciali e marittime delle provincie italiane. In realtà, specialmente nella storia del diritto marittimo, non mancano accenni a un vigoroso risveglio; ma sino ad oggi trattasi di sforzi isolati, non abbastanza favoriti dall'entusiastico consenso delle persone colte che pur dovrebbe accompagnare ogni rivendicazione di glorie passate; vogliamo tuttavia sperare che se gli archivi non saranno troppo amanti della loro polvere e del loro aristocratico isolamento da ogni sorta di studiosi, si potrà un giorno tentare anche questa pagina, quasi ancora vergine e certo gloriosissima, della storia dell'italianità in Austria. In fine, anche per quanto ha attinenza col presente, affermo senza ambagi che si potrebbe e si dovrebbe dire assai più in un lavoro che non si proponesse d'essere un semplice schema o una raccolta di punti di vista generali la cui elaborazione è rimessa all'avvenire.

Con queste spiegazioni e con queste riserve consegno alla stampa il manoscritto; il lettore voglia gentilmente tenerne conto.

F. M.





Mi è toccato spesse volte di sentir deplorare che i nostri sforzi diretti a ottenere uno studio superiore ci abbiano portato, invece che sulla soglia della facoltà filosofica, alle porte della facoltà di diritto. E forse è anche tra voi chi vorrebbe nettamente domandarmi:

« Nello studio delle leggi austriache è possibile a noi Italiani il raggiungimento di una meta più alta che non sia la solita, atta a generare dei mediocri professionisti? In un diritto che ci è straniero, che non zampilla come una naturale emanazione dalla nostra anima nazionale, potremo mai essere qualche cosa più che dei freddi interpreti? Se gli Italiani in Austria, pochi e abbandonati a se stessi, nulla possono nelle aule in cui le leggi si formano, che potranno in quelle in cui le leggi si illustrano? Non è ormai la nostra funzione storica di star passivamente a guardare e a subire? »

Questa domanda, amici miei, scaturisce da uno stato psicologico oggi diffusissimo, nè mi meraviglio di sentirla dalla vostra bocca. Ma badate bene che star passivamente a guardare e a subire significa, in ogni contingenza della vita sia pratica o sia intellettuale, prepararsi alla morte. Perchè si può con artificio pietoso mascherare di fiere parole l'atteggiamento di chi si apparta e piega il capo: ma questa rinuncia a far valere la propria voce, questo sfuggire all'assunzione di qualunque responsabilità è orrore della lotta, è negazione di quella individualità che avemmo dalla natura, è avviamento al suicidio. E dato pure che sotto l'impero delle presenti condizioni politiche non avessimo modo d'affermarci nella produzione del diritto — il che non è vero e in appresso spero di convincervene — io protesto contro i molti, anzi i moltissimi, che limitano il nostro avvenire alla produzione di *mediocri* professionisti e di *freddi* interpreti.

I nostri giuristi pratici infatti — giudici e avvocati — hanno inegabilmente succhiato dal popolo di cui sono figli un magnifico buon senso e un' invidiabile attitudine all' applicazione delle leggi. Quando il principato di Trento, dopo otto secoli di vita giuridica lenta e del tutto patriarcale, si vide balzato nelle onde fresche frementi e spumose della legislazione francese successe che magistrati e avvocati, con enorme meraviglia dei vicini tedeschi, in un batter d' occhio s' appropriarono i nuovi sistemi che tutto capovolgevano e le nuove forme che con le antiche non avevano comunanza di sorta. ¹⁾ La stessa cosa si potè constatare nel 1898, in cui il passaggio alle nuove leggi processuali basate sull' oralità e sull' immediatezza si operò, nelle provincie adriatiche e nel Trentino, senza alcuna scossa; e sì che non possedevamo che la nuda legge, ²⁾ mentre altri popoli dell' Austria avevano già fatto correre per le mani dei loro giuristi e commenti e manuali sistematici e monografie e pubblicazioni di discussioni parlamentari. Non parliamo dunque di *mediocri* professionisti; per poco che la scuola adempia il suo ufficio di fronte ai nostri studenti, per poco che essi abbiano una guida amorosa e coscienziosa, il livello dei giuristi pratici nelle provincie italiane dell' Austria, già oggi elevatissimo, è destinato a superare quello delle altre nazioni cui sorride minor copia di attitudini giuridiche e di secolari esperienze.

Neanche parliamo di *freddi* interpreti. Perchè freddi? Ma se in tutto il mondo si studia con fervida passione il diritto di Roma,

¹⁾ Vedasi il mio lavoro su *La legislazione civile nel Dipartimento dell' Alto Adige*, Trento 1909 (estratto dall' « Archivio per l' Alto Adige », IV [1909], pp. 228-253); anche l' altro lavoro su *Il processo civile nella pratica dei giudizi trentini*, Vienna 1910 (estratto dalla « Gazzetta dei Tribunali », XII [1910], nn. 10 e 11), ove a p. 4 riporto le parole di entusiastica ammirazione del Mages.

²⁾ Per esser esatti, notiamo che nel 1897 era uscita presso il Wagner di Innsbruck la versione italiana, curata da Cesare Stocchetti, degli schiarimenti e richiami apposti alla norma di giurisdizione e al regolamento di procedura civile da Ugo Schauer; e che nell' anno successivo la stessa cosa s' ebbe per il regolamento esecutivo. Ma il manuale (che è il XVI della nota raccolta wagneriana) non ebbe fortuna perchè troppo presto sopraffatto dal rapido succedersi di nuove edizioni tedesche, rivedute e ampliate, dello Schauer (siamo ora alla quinta per la legge processuale e alla quarta per l' esecutiva, mentre la versione italiana dopo quasi vent' anni è sempre quella).

che è poi un diritto morto! Se nessuno rimane freddo alla recente illustrazione del diritto di Hammurabi e alla più recente manifestazione del diritto egiziano rivelato dai papiri che giorno per giorno si vanno scoprendo! E noi che ci moviamo entro alla fittissima rete del diritto austriaco, traendo profitto dalle facoltà ch'esso ci accorda e plaudendo o fremendo di fronte ai dinieghi ch'esso ci impone, noi saremmo mai interpreti freddi? e che aspettiamo dunque per riscaldarci? Se l'oggetto dello studio non ha per se solo la forza di irradiarci un po' di fuoco nell'anima, l'abbia almeno la coscienza della soggettiva posizione nostra di fronte a questo diritto positivo che per ognuno di noi può esser fattore di gioie o di dolori, di soddisfazioni o di rinuncie.

* * *

Ma io sostengo che gli Italiani dell'Austria non hanno mero ufficio di applicazione più o meno illuminata del diritto austriaco, perchè anzi essi godettero in passato e godono tuttora nel campo giuridico una missione che senz'altro chiameremo creativa.

Infatti, alla fine del secolo XVIII noi abbiamo avuto Carlo Antonio Martini, ¹⁾ lo Svarez austriaco, come qualcuno ama chiamarlo, che non si sa bene se più vada ammirato per la compilazione del codice galiziano o per la luce che su di lui riflette il suo allievo Francesco Luigi Zeiller, al quale dobbiamo la redazione definitiva del codice civile generale austriaco. Con Carlo Antonio Martini che era nato a Revò nel Trentino, col professor Azzoni di Praga e con Carlo Giuseppe Pratobevera che erano oriundi italiani, ²⁾

¹⁾ Per la biografia di questo illustre trentino (1726-1800) vedansi le copiose indicazioni raccolte nel mio studio *Nel centenario del codice civile generale austriaco* (estratto dalla « Rivista di diritto civile », 1911, pp. 808-839) p. 5 not. 5. Le sue relazioni con Romagnosi furono da me illustrate in *Gian Domenico Romagnosi a Trento 1791-1802*, Trento 1909, pp. 26, 28, 101 seg.; quelle con Barbacovi in *Il codice giudiziario barbacoviano (1788)*, Lipsia 1913, pp. 10 not. 3, 15 not. 3, 16 not. 3, 21 not. 1, 51 not. 3.

²⁾ L'Azzoni traeva origine da un'antica famiglia milanese emigrata in Boemia, il Pratobevera nacque nella Slesia da padre italiano; **Maasburg**, *Geschichte der obersten Justinstelle in Wien 1749-1848*, Prag 1879, pp. 105, 159-162.

noi incontriamo dunque già agli albori del periodo codificatorio austriaco dei bei nomi di gente nostra. Ma non basta; nel secolo XIX abbiamo i due Benoni, cioè Giuseppe che elaborò un progetto di codice cambiario e un altro di codice montanistico e Cesare — suo figlio — che ideò la legge d'introduzione al codice di commercio e in gran parte il regolamento concorsuale, il regolamento notarile e la legge di impugnazione;¹⁾ e abbiamo pure Luigi Pederzani che prese parte a quasi tutti i lavori legislativi tra il 1841 e il 1848.²⁾ Sin dentro alla metà del secolo scorso dunque l'elemento italiano, forte di buona coltura giuridica che apprendeva all'Università di Pavia e di Padova, ben accetto nei dicasteri centrali per la sua tradizionale operosità intelligente, seppe offrire a Vienna degli uomini illustri, ricchi di benemerenze nel campo del diritto sia per la loro azione immediata sia per il valido incitamento dato in tale senso ad altre persone. Sotto quest'ultimo aspetto non possiamo passar sotto silenzio Antonio Salvotti, la cui attività di inquirente in processi politici non ha a far velo se vogliamo giudicare come si conviene il protettore e l'incoraggiatore di Giuseppe Unger, sommo fra i civilisti austriaci.³⁾

Ma qui io ammetto senz'altro che dal '48 in poi le cose hanno preso diverso indirizzo. Anzi tutto, il nuovo orientamento politico di buona parte degli Italiani rende più difficile l'accesso

¹⁾ Su Giuseppe Benoni (1788-1841) e sul figlio di lui Cesare si consulti *Nel centenario del codice civile cit.*, pp. 29 not. 2 e 30 not. 1.

²⁾ **Maasburg**, *o. c.*, pp. 229-231 e gli altri notati *Nel centenario cit.*, p. 29 not. 3.

³⁾ Ricordiamo le parole di viva gratitudine con cui l'Unger chiudeva, il 2 febbraio 1856, la prefazione alla prima edizione del *System des öst. allg. Privatrechts*. Egli scrive: « Ebenso fühle ich mich gedrungen Sr. Excellenz dem Freiherrn von Salvotti meinen herzlichsten innigsten Dank für die liebevolle vielfach fördernde Theilnahme auszusprechen, welche derselbe meiner Arbeit in reichem Masse hat angedeihen lassen. Wer je das Glück gehabt hat mit einem Manne, dessen Geist die gewöhnlichen Dimensionen weitaus überschreitet, in lebhaftem wissenschaftlichen Verkehr zu stehen, von ihm über die schwierigsten Fragen der Wissenschaft Aufklärung, über vielbesprochene Materien neue Aufschlüsse zu erhalten, der wird die Fülle des Dankes ermaßen können, welche ich hiermit dem grossen Gelehrten, dem tiefen Kenner deutscher und französischer Jurisprudenz, dem Schüler und Freunde Savigny's aus vollem warmen Herzen darbringe. » Cfr. pure, dello stesso Unger, l'articolo *Meine Erinnerungen an Salvotti* nella « Neuc Freie Presse » del 16 aprile 1911.

d'uno dei nostri agli altissimi posti della magistratura, dai quali soltanto può spiegarsi un'azione efficace nella formazione del diritto scritto. In secondo luogo bisogna confessare che dopo il distacco del Lombardo-Veneto la mancanza d'un nostro centro di studi ha sinistramente influito sul grado di coltura degli Italiani dell' Austria o — più precisamente — non ha permesso che essi partecipassero allo sviluppo scientifico con quel vigore d'energie che al di là del confine troviamo nel resto della nazione, e nemmeno con quella forza d'ascensione che non è difficile constatare nei tedeschi austriaci; gli è che, mentre scarsi si presentano i nostri rapporti con le correnti moderne della vita intellettuale italiana, i tedeschi dell' Austria sentirono nelle loro università l'alto possente del risveglio del genio germanico, il quale, meno soggetto a diffidenze di ordine politico, potè chiamare a nuova vita anche i figli raccolti sott'altra bandiera. Per tutto ciò accadde che quella certa influenza di sapore aristocratico, quella aulicità delle nostre relazioni con lo sviluppo legislativo austriaco che dianzi vedemmo, è ormai più che altro un ricordo del passato; *tempora mutantur et nos mutamur in illis*.

V'è una terza circostanza che, anche da sola, avrebbe valore immenso, cioè la democratizzazione di tutto il processo legislativo. Oggi esso si prepara in un'oscura stanzuccia del ministero, si svolge poi nelle commissioni parlamentari e più clamorosamente si integra nei due rami della Camera. In tanta cooperazione di persone diverse riesce spesso difficile la distinzione tra chi ha gettato il piccolo e inconcludente sassolino e chi ha posto le fondamenta granitiche. Per tal modo l'èra dei colossali legislatori, che accentrano in se tutta la luce e tutto il merito d'un intero periodo storico, va scomparendo: sicchè negli ultimi cinquant'anni l' Austria non ha che due nomi veramente illustri, il Glaser e il Klein.¹⁾

¹⁾ Sfolgiando il bel volume presentato di questi giorni a Klein per il sessantesimo compleanno (*Festschrift für Franz Klein zu seinem 60. Geburtstage*, Wien 1914), non so reprimere un senso di dolore per l'assoluta mancanza d'una voce italiana nel coro delle lodi. Mentre in Germania si sogliono accogliere per simili pubblicazioni anche lavori composti in altra lingua che non sia la tedesca, in Austria pare si affermi la moda di non invitare affatto gli studiosi italiani a quelle attestazioni di deferente simpatia che di fronte ad uomini come il Klein nessuno può negare e che uomini della coltura varia ed

pochissima cosa di fronte alla massa di leggi addirittura spaventosa. Sembra un paradosso ed è realtà: quanto più ricca è la produzione legislativa tanto più rari sono i legislatori che veramente meritino tal nome secondo il buon senso antico della parola. Ora, se gli stessi tedeschi non hanno che un paio di uomini eccelsi, come potremmo pretender noi di porre accanto a loro un altro Martini?

Ma, se non m'inganno, appunto questa democratizzazione del processo legislativo ci offre il modo di riprendere in qualche campo giuridico la posizione che avevamo una volta. Pensate un momento all'imponezza del commercio triestino e dovrete ammettere che in nessun altro luogo dell'Austria certi istituti del diritto commerciale sono con più fervore di vita applicati e svolti e avvicinati l'un l'altro; la grande prova di certe leggi commerciali è qui, ove interessi potenti e capitali enormi in codeste leggi cercano protezione o ai ceppi di codeste leggi cercano di sfuggire. Qui splendono, dopo poco tempo dacchè la norma è entrata in vigore, la sua praticità, la sua completezza, la sua perfezione tecnica; d'altro canto qui appaiono subito le sue lacune, le oscurità, le possibilità di allargamenti analogici non previsti dal legislatore, le incongruenze, le

elegante d'un Klein accetterebbero certamente con animo gentile. Siamo i rappresentanti di quell'antica coltura latina con cui ogni procedurista ha sì forti e continui contatti, ma tuttavia possiamo essere ignorati, come lo fummo nella *Festschrift* per le feste centenarie del codice civile che in buona parte è dovuto a un italiano! Così, nella miscellanea offerta a Klein, sentiamo da Schneider in che considerazione s'abbia l'egregio giurista austriaco in Germania, da Simantiras quale influenza stia per avere la sua opera legislativa nella futura riforma del diritto processuale greco, da Munch-Petersen la stessa cosa per lo stato danese e per il norvegese; ma la parola d'un italiano che dica, di fronte alla riforma del 1898, l'atteggiamento di quei pratici austriaci che direttamente discendono dal grande Barbacovi, oppure la parola d'un italiano regnicolo che annunci — in questo momento di fervida per quanto silenziosa preparazione d'un nuovo diritto formale — il grado di ammirazione che in Italia destano i nostri istituti, questa no. Forse ai compilatori è parso che un limitatissimo omaggio danese di là da venire abbia più valore d'un largo ossequio che partirà da Roma: questione di gusti, in cui i festeggianti si trovano certo agli antipodi dell'onorato e della maggior parte dei dotti germanici. Per questi ultimi, in fatti, l'influenza della dottrina processuale tedesca in Italia è, fra tutte, la più degna d'osservazione; in questi sensi recentissimamente anche **Mendelssohn-Bartholdy** nell'articolo *Zivilprozessforschung* della rivista «Die Geisteswissenschaften», I (1913-14), pp. 493-496.

disarmonie. Qui dunque con moto più veloce che altrove le esperienze si aggiungono alle esperienze, la pratica giurisprudenza si affina, la critica legislativa si fa audace, i criteri nuovi si manifestano *de lege ferenda* e si forma giorno per giorno quel complesso materiale che raccolto dai giornali, dalla Camera di commercio, dal Museo commerciale, servirà di substrato ai nuovi lavori legislativi.

Non più il Martini, gigante dall'ampio petto, fermo in alto con la sua posa di dominatore; ma mille pigmei che con paziente lavoro di formiche provano e riprovano, aggiungono un fuscello, levano una pagliuzza, sinchè con la forza del numero riescono miracolosamente a irrobustire una pianta che dalle aule legislative era uscita malata o, viceversa, a minarle il terreno per cui ogni radice le venga a mancare. Sotto questo aspetto un modesto commesso di negozio, un umile impiegato di banca, cui riesca in un momento di geniale intuizione di trovare una nuova forma che semplifichi la conclusione e la documentazione d'un contratto o renda più agile un'operazione di credito è un benemerito dello sviluppo del diritto, per quanto il suo nome sfugga agli storici e spesse volte anche all'osservazione dei contemporanei. Così la nebbia più fitta copre il commerciante italiano cui dobbiamo l'idea del *signum* o *bulla* o *marca* — che è poi il nostro marchio di fabbrica — a tutela della merce che egli metteva in vendita; e invano cerchereinmo conoscere tra i *campsores* o *bancherii* colui che primo lanciò da Firenze o da Lucca o da Venezia o da Genova una tratta su qualche *socius* lontano; e indarno vorremmo piegare il capo riverente davanti agli uomini che concepirono l'ordinamento della banca come l'ebbero i Bardi, i Portinari, i Peruzzi, i Medici in Toscana, come fu il Banco di S. Giorgio a Genova e il suo più celebre rivale di Venezia, sfruttatore — già nel secolo XII — delle nuove vie aperte dall'entusiasmo religioso dei crociati. V'è qui dunque, o signori, tutt'una serie di piccoli uomini ignoti che furono grandi benefattori dell'umanità la quale, sistematicamente gretta con gli umili, non seppe dedicar loro nè un monumento di bronzo nè il monumento *aere perennius* della gratitudine solitamente scolpita nel cuore dei beneficiati.

Sembra a me che la magnifica epoca del comune italico, la quale conobbe i danteschi «subiti guadagni» e si distinse per una società nuova inquieta audace non ancora ben fusa ed una, quindi

con frequenti sussulti tosto dimenticati e con qualche crisi prontamente sanata, assomiglia alquanto alla grandiosa fucina di Trieste odierna, nella quale convergono e s'appurano genti diverse, nobilitate nella gara del comune lavoro sotto la protezione del medesimo cielo italico che ben altri mescolamenti di sangue ebbe a vedere nei secoli, senza che un momento cessasse di sorridere. Anche di qui dunque, come dai *mercatores* dei comuni medievali, devono sprigionarsi imprevedute scintille che portino il diritto commerciale a nuovi destini. Basterà che attorno ai commercianti si stringa una casta di giuristi colti con funzioni non creative ma descrittive, i quali sappiano dar forma giuridica al pensiero giuridico maturato in cervello profano. Allo stesso modo un pittore conferisce gradevole espressione al sogno d'arte concepito da persona ignara del disegno o un musico fissa sulla carta con lievi ritocchi la melodia d'un canto popolare; è la tecnicità che corre in aiuto alla genialità.

Qualcuno di voi obietterà forse a questo punto che io ho dato una visione troppo rapida e troppo generalizzata del caso pur frequentissimo d'una legge che senz'altro trovi e accolga usi sanciti dalla pratica. Ma quel tale, o signori, cade in un errore molto comune: in quello di identificare legge e diritto. Ora conviene notare che l'art. 1 del nostro codice di commercio riconosce accanto alla legge il diritto consuetudinario:¹⁾ fate dunque che questi usi diventino d'attuazione frequentissima (e come non diventeranno se sono veramente pratici?), fate che attorno ad essi si formi quella che i vecchi giuristi chiamavano *opinio necessitatis* (e come non sorgerà se il non rimanere indietro a un commerciante che ha migliorato l'ingranaggio dei suoi rapporti giuridici è quasi

¹⁾ Come è noto, esso parla non molto chiaramente di «usi mercantili» (tedesco «Handelsgebräuche»). Ma sull'interpretazione di questo termine secondo il senso indicato nel testo v'è oggi piena concordia nella dottrina e nella giurisprudenza; vedasi la letteratura citata al detto articolo nel notissimo commento di Staub-Pisko e in Randa, *Das österr. Handelsrecht*, Wien 1911, I p. 27 not. 39, cui noi italiani aggiungeremo il Benussi, *Istituzioni di diritto comm. austr.*, Innsbruck 1909, p. 6 e il Piccoli, *Elementi di diritto commerciale*, Trieste 1909, I pp. 174-177, quantunque essi abbiano la prudenza di non pronunciarsi nettamente per un diritto consuetudinario, pure spiegando l'istituto in modo che il lettore non possa pensare ad altro.

sempre necessità imposta dalla concorrenza?); ed ecco che avrete già il diritto. Diritto regionale, ¹⁾ diritto un po' fluttuante, ma «diritto». E se l'uso di qui si diffonderà in altre regioni assieme alla merce alle cui contrattazioni esso si riferisce, e anche in queste regioni si sarà imposto con la stessa efficacia, potremo dire, con frase un po' ardita ma vera, che oltre all'olio e al caffè Trieste esporta norme giuridiche: una merce nuova, non ritirata da esotici paesi, ma plasmata con pollice erculeo dai rinnovati abitatori della colonia di Roma da cui ebbe leggi il mondo.

Molto favorevole è dunque la posizione degli Italiani davanti alle future vicende del diritto commerciale; nè bisogna dimenticare che negli ultimi anni essa si è anche avvantaggiata per il fatto che la Germania con un codice nuovo ha rotto quella comunità di condizioni giuridiche che prima esisteva tra essa e noi e che ci regalava commenti scritti a Berlino o a Monaco, rendendo gli studiosi austriaci vassalli d'una dottrina straniera. ²⁾ Guadagnata dai teorici e dai pratici maggiore indipendenza di fronte a una legge la cui applicazione più autorevole sarà fatta dalla Corte Suprema di Vienna e non più dal *Reichsoberhandelsgericht* o dal *Reichsgericht* di Lipsia, le correnti maturate all'interno prenderanno il posto degli influssi esteri e saremo agevolmente quello che dobbiamo essere e meritiamo di essere.

* * *

Ma uscendo ora dal campo del diritto di commercio, ci permettiamo di porre la domanda se sia ardimento esagerato l'affermare che le influenze testè descritte possono avere notevoli riverberi sino sul terreno — più nobile — del vecchio e classico diritto privato. E nemmeno qui esito un momento a rispondere in senso

¹⁾ «Usò locale o speciale» secondo la dizione del codice di commercio italiano (art. 1).

²⁾ L'unico commentario che gira per le mani dei nostri pratici, quello dello Staub, è germanico e deve solo alla fortuna d'aver trovato l'acume e l'esattezza espositiva d'un Pisko se l'adattamento alle nostre condizioni giuridiche riuscì felicemente. Ma giova constatare che da una parte la sesta edizione dello Staub è già passata a trattare il nuovo codice del 1897 e che dall'altra parte la riduzione austriaca, arrivata in breve tempo alla seconda edizione, ha ottenuto un tale successo che non può a meno di progredire per vie proprie.

affermativo. Si prenda in mano la novella al codice civile e si vedrà che già il primo paragrafo il quale disciplina la tutela del nome è il prodotto d'una tendenza nuova per il codice del 1811, ma variamente affermatasi già da tempo nelle leggi commerciali e industriali; *) e più chiara è l'influenza del codice di commercio nei mutamenti dalla novella proposti al diritto delle obbligazioni, specie al § 914 del vigente codice il quale come canone interpretativo dei contratti pone il rispetto al significato proprio delle parole, mentre la legge di commercio all'art. 278 e ora la novella proclamano la necessità di una più fedele indagine della vera volontà dei contraenti. **) Se non temessi di stancar troppo la vostra così benevola attenzione, vorrei ancora far notare i rapporti della novella con la legge di commercio relativamente al luogo (§ 136, art. 325) ***) e al tempo (§ 134, art. 328) d'adempimento delle

*) Cod. civ.: —

Cod. comm., art. 27: «Chi è lesa nei suoi diritti per l'uso arbitrario d'una firma può impetire colui che fa un tal uso, affinché abbia a cessare dal medesimo e a prestare indennizzazione».

Novella, § 1: «Se ad alcuno viene contestato il diritto di portare un nome (o un pseudonimo) egli può chiedere con petizione l'accertamento del suo diritto».

Chi viene danneggiato per il fatto che altri s'arrogia il suo nome può chiedere con petizione che tale abuso cessi; e se vi fu colpa può domandare indennizzo».

*) Cod. civ., § 914: «Le regole generali esposte nella prima parte (§ 6) sull'interpretazione delle leggi sono applicabili anche ai contratti».

§ 6: «Nell'applicare la legge non è lecito d'attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse».

Cod. comm., art. 278: «Nel giudicare ed interpretare gli atti di commercio il giudice deve indagare la volontà dei contraenti, senza attenersi al senso letterale dell'espressione».

Novella, § 114: «Nel giudicare e interpretare dichiarazioni di volontà il giudice deve indagare quest'ultima, senza attenersi al senso letterale dell'espressione».

**) Cod. civ., § 905: «Se il luogo in cui il contratto debba essere eseguito non può determinarsi dalla convenzione nè dalla natura o dal fine dell'affare, gli immobili si consegnano nel luogo in cui sono situati, le cose mobili nel luogo in cui è stata fatta la promessa».

Cod. comm., art. 324: «... nel luogo ove, al tempo della stipulazione del contratto, (l'obbligato) aveva il suo stabilimento di commercio o, in mancanza di questo, il suo domicilio».

obbligazioni, ¹⁾ relativamente al dover rispondere della colpa dei rappresentanti e dei dipendenti (§ 117, art. 400), ²⁾ relativamente alla conclusione di contratti tra assenti (§ 119, art. 319), ³⁾ ecc.

art. 325: « Nei pagamenti in denaro... è obbligato il debitore di rimettere a proprio rischio e spesa il pagamento al creditore nel luogo in cui quest'ultimo aveva, al tempo dell'origine del credito, il suo stabilimento di commercio o in mancanza di questo il suo domicilio ».

Novella, § 136: « ... nel luogo ove, al tempo della stipulazione del contratto, il debitore aveva il suo domicilio. Un'obbligazione nata nell'esercizio di un'impresa industriale o commerciale sarà — in caso di dubbio — da adempiersi nel luogo dello stabilimento industriale o commerciale.

Pagamenti in denaro dovranno, nel dubbio, rimettersi al creditore dall'obbligato a proprio rischio e spesa ».

¹⁾ Cod. civ., § 902: « Per disposizione di legge 24 ore formano un giorno, 30 giorni un mese, 365 giorni un anno ».

Cod. comm., art. 328: « Se l'adempimento di un obbligo deve succedere al decorso di un certo termine dopo la conclusione del contratto il momento in cui è da adempiersi cade: 1. nell'ultimo giorno del termine se questo è fissato a giorni; nel calcolare il termine non si comprende il giorno in cui fu concluso il contratto; 2. in quel giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese che per la sua denominazione o per il numero corrisponde al giorno della conclusione del contratto se il termine è fissato a settimane o mesi o ad uno spazio di tempo che comprende più mesi ».

Novella, § 134: « Un termine fissato contrattualmente o per legge si calcolerà, in mancanza d'altra determinazione, in modo che: 1. nel termine fissato a giorni non si computa il giorno in cui successe l'avvenimento che dà corso al termine stesso; 2. il termine fissato a settimane, mesi o anni si chiude in quel giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese che per denominazione o numero corrisponde al giorno dell'avvenimento da cui il termine ebbe corso ».

²⁾ Cod. civ., § 1313: « Di regola nessuno è responsabile dell'altrui fatto ingiusto cui non abbia preso parte ».

§ 1315: « ... Quegli che scientemente ha proposto ad un affare una persona pericolosa o incapace, è responsabile di quel danno che ne è risultato al terzo ».

Cod. comm., art. 400: « Il condottiere risponde per i suoi dipendenti e per le altre persone di cui si serve nell'esecuzione del trasporto da lui assunto ».

Novella, § 117: « In mancanza d'un patto contrario il debitore risponde, come se si trattasse di colpa propria, della colpa di quelle persone di cui egli si servì per l'adempimento del suo obbligo ».

³⁾ Cod. civ., § 862: « ... entro uno spazio di tempo doppio a quello che è necessario per ottenere la risposta ».

Cod. comm., art. 319: « ... fino al momento in cui può aspettarsi l'arrivo della risposta, se questa fosse stata spedita regolarmente ed in tempo ».

Parmi non occorra abbondare in prove di ciò che ognuno considera come naturalissima cosa. Nella vivace discussione sollevata anni fa da Cesare Vivante ¹⁾ relativamente alla stessa ragion d'essere del diritto commerciale, vale a dire d'un diritto vigente per determinati rapporti giuridici che, ad avviso di molti, potrebbero senza danno regolarsi nel codice privato generale, fu osservato a difesa dell'autonomia individualità delle due leggi che il diritto di commercio ha funzioni di sentinella avanzata — più agile, più facilmente mutevole — del codice civile il quale viene poi col suo lento passo secolare e accetta o respinge a seconda delle esperienze precedute in campo più ristretto. ²⁾ Potremmo dunque asserire che quand'anche i due gruppi di norme — civili e commerciali — non si tenessero distinti per necessità logico-sistematiche — e la distinzione è sconosciuta sì a Roma antica che alle tradizioni giuridiche inglesi-americane ³⁾ — tuttavia sarebbe forse opportuno lasciar aperto un campo sperimentale in cui si muovono persone di intelletto pronto, abilissime nel trar profitto delle leggi buone e nel porre a nudo le piaghe delle leggi tristi.

L'Austria ebbe per un pezzo la Galizia come terreno dedicato alle esperienze nel campo legislativo; e si trattava, diciamo pure, di un *privilegium odiosum*, perchè ad un paese noto per povertà di risorse e per ignoranza degli abitanti non si pensa in simili casi se non con l'idea che una prova riuscita male vi porti meno danno

Novella, § 119: «... fino al momento in cui il proponente può aspettarsi l'arrivo della risposta, dato che questa fosse stata spedita regolarmente e in tempo».

¹⁾ Nel *Trattato di diritto commerciale*, Torino 1902, I pp. 1-30, e prima nell'«Archivio giuridico», XXXIX, pp. 497 segg. come pure nella «Rivista per le scienze giuridiche», XIII, pp. 378 segg. All'atteggiamento del Vivante accenna anche il Randa, *o. c.*, I p. 4 not. 7a; vedi in fine Piccoli, *o. c.*, I p. 171.

²⁾ È notorio che il codice civile germanico entrato in vigore al principio del secolo prese moltissime disposizioni dal vecchio codice commerciale che proprio nello stesso giorno cessava di vivere; citazioni di passi di legge, all'opposto di quanto abbiamo fatto per la novella austriaca, non possiamo qui permettercene.

³⁾ Pare tuttavia che in Inghilterra stia per prender piede una tendenza favorevole all'introduzione d'un codice commerciale per la madrepatria e per le colonie; Randa, *p. e not. cit.* più sopra ad ¹⁾.

che altrove.¹⁾ Ma quando l'esperienza si faccia su una classe di cittadini in un dato genere di negozi più progredita, vale a dire sui commercianti, la società mostra di riconoscere a questa determinata parte di se stessa l'attitudine a una missione altrettanto onorifica che delicata: la classe di cittadini così prescelta diventa depositaria d'una prima concezione giuridica che molte volte essa può portare a perfezione o deformare, render simpatica o no, abbellire di nuova luce o gettar da canto come cosa inservibile.

* * *

Parlando del diritto di commercio come tale e nella sua qualità di antesignano dell'evoluzione del diritto civile, spero d'aver provato l'ampia possibilità di influenze aperte all'elemento italiano. Che se da questa constatazione vogliamo passare a un'altra ancor più consolante, accenneremo al diritto marittimo che è monopolio nostro e al cui sviluppo dobbiamo offrire non semplici afflussi ma tutto il succo vitale.

Forse l'unica legge austriaca che gli autori tedeschi citino nella lingua nostra è l'«Editto politico di navigazione mercantile» di Maria Teresa del 1774, che assieme al secondo libro del codice di commercio francese forma ancor oggi i cardini su cui si muovono i nostri rapporti di diritto marittimo.²⁾ Infatti, quando ai primi quattro

¹⁾ Sulle condizioni della Galizia a quel tempo si consulti la letteratura citata nel mio studio *Nel centenario del codice civile* cit., p. 6 not. 2.

²⁾ Secondo **Schrockenthal**, *Das öst. öffentliche und Privatrecht*, Wien 1906, pp. 4 seg., **Staub-Pisko**, *o. c.*, Vorbemerkung, 2, **Pisko** nel vol. 11 I della *Mans'sche Taschenausgabe* etc., note all'art. 271 c. comm. (che si basa specialmente a **Pollak**, *Die Beweissicherung gegen Frachtführer und Schiffer* in «*Zeitschrift für deutschen Zivilprozess*,» XXXIII [1904], p. 258) la posizione del secondo libro del codice di commercio francese è diversa a Trieste e in Dalmazia. A Trieste, avendo i decreti aulici 20 sett. 1814 R. G. 1102 e 4 maggio 1816 R. G. 1240 tolto vigore alla legislazione francese, esso vale come diritto consuetudinario in quanto si copra, com'è quasi sempre il caso, con l'uso effettivo; per la Dalmazia invece il secondo libro del codice francese non fu mai abrogato (il primo sì: § 2 l. d. i. al c. comm.). Non trovo invece alcuna distinzione nel **Piccoli**, *o. c.*, II p. 16 il quale si limita a notare che «le norme di diritto marittimo francese di quel tempo, qui sempre osservate, hanno fra noi, in difetto di leggi marittime scritte, come diritto consuetudinario, autorità

libri del codice di commercio germanico fu conferito vigore in Austria con la legge del 1862, al quinto che appunto s'occupava del diritto marittimo non arrise fortunatamente la stessa sorte,¹⁾ sicchè continuammo a governarci con le vecchie tradizioni paesane che hanno rapporti con quelle di Ragusa e di Livorno, con l'*Ordonnance de la Marine* di Francia²⁾ e probabilmente con qualche istituto della Serenissima. Il mare è per eccellenza un elemento conservatore: vecchie vele latine lo solcano, incuranti dei colossi con esotici nomi; relazioni d'affari strette sotto la protezione di S. Marco durano come se il vecchio leone mostrasse ancora gli

di legge». Il Basilio, *Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo*, Trieste 1914, che a pp. 158-162 s'occupava della legge francese, non tocca questa distinzione importantissima di cui è un cenno fugace a p. 79 not. 2; egli ha poi, nei riguardi del secondo libro del codice, un'osservazione sibillina che contrasta con la solita limpidezza dell'opera: «Il secondo libro del codice di commercio francese avrebbe quindi potuto benissimo supplire ai bisogni dei nostri commerci e della nostra navigazione se, sgraziatamente, esso avesse avuto forza di legge pubblicata» (p. 160); ora questa forza il codice francese l'ebbe appunto dal 1808 in Dalmazia e dal 1811 per breve tempo a Trieste, nè in ciò, stando alle idee dello stesso A., troviamo nulla che giustifichi quello «sgraziatamente».

Il grande merito del Basilio è invece negli interessantissimi documenti con cui egli illustra la storia della compilazione dell'Editto politico, il cui originale abbozzo, dovuto al fiorentino Pasquale Ricci (1758), vede ora la luce per la prima volta (pp. 177-264). Dalle diligenti ricerche del Basilio risulta che l'Editto politico ha carattere eminentemente nostrano e che tra le sue fonti va posto anche l'«Editto di marina e navigazione marittima toscana» del 1748 (p. 98); rileviamo pure che l'Editto «non fu mai compilato in altra lingua che non fosse l'italiana e che la sua stampa avvenne sempre nello stesso idioma, mentre nel 1761 si era consigliato di pubblicarlo altresì nella lingua tedesca soltanto per farlo conoscere anche ai commercianti della Germania» (p. 151). — Parlando del Ricci, dedichiamo un pensiero riverente anche alla memoria di Domenico Rossetti, autore di un progetto di «codice di mare austriaco» (1841) che meriterebbe di essere più largamente conosciuto e a quella di Giacomo de Gabbiani che compilò un disegno di legge sulle assicurazioni marittime; su entrambi vedi Basilio, *o. c.*, pp. 3, 155-157 e, dello stesso autore, *Le assicurazioni marittime a Trieste ed il centro di riunione degli assicuratori*, Trieste 1911, pp. 56-59.

¹⁾ Introduzione alla l. d. i. al c. comm.

²⁾ L'ordine di ispirarsi ai regolamenti di Livorno e di Ragusa come puro all'ordinanza della marina del 1681 è espressamente contenuto nel rescritto 7 febbraio 1758 all'Intendenza, relativo alla compilazione dell'editto; cfr. Schreokenthal, *o. c.*, p. 3 not. 1.

artigli; clausole contrattuali che nell'aspra laconica forma rammentano i primi secoli della lingua nobilitano lo stile delle polizze: genti nuove giungono al mare, si guardano attorno, respirano l'aria purissima e prendono a parlare la lingua nostra. Pare che la furia del vento non impacciato da case da alberi e da monti spazzi i più audaci e spesso squilibrati soffi di modernità e richiami gli uomini alla dignità delle storie, alla virtù praticata con diuturno eroismo, al rispetto delle antiche tradizioni.

Voglia il cielo che questo rispetto si imponga sempre « colà dove si puote », poichè — come scrive il Piccoli ¹⁾ — « se si dovessero promulgare per i nostri mari le norme del diritto germanico, lungi dal favorire la unificazione del diritto marittimo a cui oggi si tende da tutte le parti, si verrebbe a distruggere nell'Adriatico anche quella unità di norme marittime che di fatto in gran parte oggi vi esiste »; nè questo è il più: vedremmo anche turbato uno stato giuridico fatto di noi e da noi, quantunque ognuno sappia come « nessuna legge sia buona per se, ma solo in quanto sia desunta dal modo peculiare di prodursi e di atteggiarsi dei fatti economici in un dato luogo e in un dato tempo ». Sagge parole che spiegano tutta la cecità di chi tentasse introdurre sul mare nostro istituti e regolamenti stranieri. ²⁾

¹⁾ *o. c.*, II p. 17.

²⁾ Lo **Schreckenthal**, *o. c.*, p. 6 è invece un ardente fautore dell'introduzione del diritto marittimo germanico, appoggiandosi tra il resto a un certo parere che nel 1886 dovrebbe aver dato un uomo di molta autorità di cui ci fa desiderare il nome; secondo l'innominato « la comunanza di leggi col colossale *hinterland* è certamente più importante che la comunanza con le leggi dei porti italiani di cabotaggio »; ma che frequenza o « colossalità » di pratiche applicazioni possano avere le leggi marittime nel continente non è dato comprendere davvero! Però anche lo Schreckenthal il quale — dobbiamo rilevarlo — è tedesco e scrive in tedesco riconosce che quanto al regolamento della gente di mare « eine Anlehnung an die deutsche Gesetzgebung » sarebbe « tatsächlich weniger am Platze, da es sich um die Festlegung von internen Gewohnheiten und Gebräuchen in unserer Marine handelt ». E noi prendiamo nota dell'ammissione, sorridendo un po' alla enorme importanza che il nostro autore attribuisce al contratto d'assicurazione marittima, artificialmente reso fulcro e centro di tutto il diritto marittimo solo perchè « in zahlreichen an unserer Küste üblichen Polizzen fast wörtlich die deutschen Seeversicherungsbedingungen wieder findet » il che secondo lui prova come non abbia più valore d'un volgarissimo « Schlagwort » l'asserzione « dass das deutsche Seerecht nicht für unsere Verhältnisse

Infatti, una recezione di diritto straniero fu possibile in Germania verso la fine del medio evo, quando il popolo tentò uscire dall'infanzia mandando i suoi figli alle università italiane ove dai glossatori si risuscitava il verbo giustiniano. Ma possiamo pensare a una recezione di diritto marittimo imposta a un popolo di antichissima coltura che per lunga serie di generazioni affidò al mare le sue fortune le sue gioie le sue speranze e i suoi dolori? a noi che dal mare traemmo germi di presente grandezza e nel mare ponemmo germi di grandezza futura? a noi cui le ali del vento narrano giornalmente i ricordi di terre che conobbero il dominio di Venezia mercatante, che seppero le audacie di Genova marinara, che videro le galee di Pisa terrore degli infedeli?

In verità io preferisco credere che se la legislazione austriaca vorrà mutare l'odierno stato giuridico vorrà mutarlo in meglio: cioè fissarlo con più determinatezza lasciandogli le sue basi storiche. Ogni altro rimaneggiamento sarebbe deplorato da noi come giuristi che le soprazzaffazioni altrui non possono rapirci.

* * *

Signori miei, vengo alla conclusione.

Ed è che nel campo della produzione del diritto gli Italiani formano e formeranno una parte viva dell'organismo austriaco, e ciò non per passeggero favore di governanti o per violenta soprazzaffazione, ma — all'opposto — per virtù di favorevoli condizioni che le soprazzaffazioni altrui non possono rapirci.

passa» (pp. 6, 163). Vedasi del resto, a proposito di polizze di assicurazione, quanto scrive il **Basilio**, *Le assicurazioni marittime* cit., p. 193 (circa alla polizza a tutto rischio, vigente in Italia dal 1883 e accolta a Trieste nel 1887) e 196 seg. (circa alla polizza italiana del 1888, «divenuta ormai anche triestina»).

Diverso è naturalmente il nostro atteggiamento di fronte al postulato di un diritto marittimo comune a tutte le genti civili: avversari della violenta distruzione delle tradizioni giuridiche d'un popolo, vogliamo e dobbiamo essere propugnatori della fusione delle varie tendenze nazionali in un'unità più evoluta. Nel primo caso vediamo lo strozzamento di uno sviluppo storico, nel secondo ne scorgiamo lo sfruttamento provvidenziale e fecondo; nel primo caso, ove si applichi alle condizioni nostre, è la fine dell'equilibrio e dell'armonia giuridica pur entro agli angusti termini del nostro mare, nel secondo è la creazione della unità giuridica di tutti i mari.

Il risparmio postale in Austria dal 1883 al 1912

Ricerche statistiche



« Les caisses d'épargne peuvent, à elles seules, changer la face de la société », scrive verso il 1840 il Rossi ¹⁾ con quella fede e con quell'entusiasmo da cui sono animati quasi tutti gli scrittori di scienze sociali di quell'epoca.

Va da sè che le casse di risparmio non cambiarono la faccia della società, visto che i fatti economici e sociali si ostinano a non adattarsi alle intemperanze di linguaggio dei sociologi letterati. Istituite dovunque, con intendimenti piuttosto etico-sociali che economici, vennero meno alle aspettative più modeste che in esse s'erano riposte. Dal 1840 al 1860 in Inghilterra, in Francia, in Prussia, in Austria e in altri paesi ancora, questi istituti condussero una vita stentata, sia per vizi d'organizzazione, sia per mancanza di spirito d'iniziativa, e non riuscirono ad attirare a sè il risparmio della « gente minuta », la quale non rispose che molto tiepidamente al caldo e generoso appello dei fautori del risparmio popolare. ²⁾ Ma i successi ottenuti dal Gladstone con la cassa postale di risparmio fondata nel 1861, valsero a rianimare gli spiriti e a rinvigorire la fede nella potenzialità del piccolo risparmio. Nel volgere di pochi anni la Francia, il Belgio, l'Italia e l'Olanda imitarono l'esempio dato dall'Inghilterra.

¹⁾ Rossi: « Cours d'économie politique », Paris, 1839-41.

²⁾ Intorno alle vicende delle casse di risparmio in quell'epoca: cfr. G. Schmoller: « Lineamenti di economia nazionale generale », in Biblioteca dell'economista, serie V, vol I, parte II, pag. 418 e seg.

Il movimento in favore delle casse postali si diffuse anche in Austria. ¹⁾ La « Wiener Zeitung » del 3 giugno 1871 studia la questione « se non si possa, come in Inghilterra, introdurre anche in Austria, in modo corrispondente alle speciali condizioni del paese, l'uso di adoperare la posta per il risparmio della piccola borghesia e delle classi operaie. » Nel 1872 il governo austriaco manda in Inghilterra, per studiarvi il funzionamento delle casse postali, un impiegato che ne diviene un caldo fautore. Ma per l'opposizione del ministero delle finanze non si viene a nulla di concreto. L'idea però non viene del tutto abbandonata. Nel 1879 il deputato Lenz, pur incontrando viva opposizione alla camera, fa una proposta in cui s'invita il governo a presentare al parlamento una legge per l'istituzione delle casse postali. La proposta viene trasmessa ad una commissione, di cui fa parte Otto Hausner, uno statistico di vaglia e un ardente apostolo del risparmio postale. Nella sua relazione alla camera egli afferma che lo scopo delle casse postali è dappertutto quello di facilitare il risparmio alla « gente minuta », agli operai, alle persone di servizio ecc. e dimostra che le 321 casse di risparmio esistenti in Austria sono in numero troppo esiguo per poter assorbire il piccolo risparmio, e che i depositi che vi affluiscono non sono di « gente minuta », ma di « redditieri benestanti e di speculatori intimoriti ».

Gli argomenti sostenuti dal Hausner, inducono la camera a votare il 4 marzo 1881 un ordine del giorno invitante il governo ad istituire le casse postali « con piccolo interesse sui depositi ». Già nella prossima sessione il governo presenta un progetto che viene votato dal parlamento e pubblicato come legge il 28 maggio 1882. La legge austriaca, nelle sue linee fondamentali, si attiene al modello inglese.

Le casse postali furono aperte al pubblico il 12 gennaio 1883.

Scopo del lavoro.

Lo scopo di questo lavoro è in prima linea quello di studiare dal punto di vista statistico i fenomeni di *periodicità* e di *durata* del

¹⁾ Per la storia di questo movimento cfr. L. Gumplowicz: « Das österreichische Staatsrecht ». Vienna 1907, pag. 527, e la pubblicazione: « Fünfundzwanzig Jahre Postsparkasse », Vienna 1908.

risparmio postale, e la sua *distribuzione per valore*.¹⁾ Ci è sembrato inoltre opportuno di far precedere quello studio da un cenno sullo sviluppo delle casse postali dall'origine sino al 1912 e di completarlo con alcune notizie intorno alla classificazione per età, professione ecc. dei depositanti. All'analisi della periodicità, della durata e della distribuzione per valore giova, per la retta interpretazione dei dati, premettere una breve esposizione delle norme che regolano il funzionamento delle casse postali.

*L'organizzazione delle casse postali.*²⁾ — Depositanti possono essere tanto i privati, non esclusi i minorenni, quanto le ditte commerciali, le pubbliche autorità, le persone giuridiche e le associazioni. Nessun depositante può farsi rilasciare più di un libretto. Il limite minimo di un deposito è di 1 corona, e ogni deposito maggiore deve esserne un multiplo. Per facilitare il risparmio d'importi minori di 1 corona, sono state emesse delle « cartoline postali di risparmio » al prezzo di 10 centesimi, che, riempite di francobolli sino a raggiungere l'importo di 1 corona, vengono accettate quale deposito. Il credito di un depositante, compresi gli interessi capitalizzati, non deve superare l'importo di 2000 corone.

I rimborsi si fanno in seguito a disdetta del depositante. Un importo minore di 2 corone si può prelevare soltanto nel caso in cui il credito non sia maggiore di quell'importo. Chi chiede l'estinzione del proprio credito deve domandarla espressamente con le parole « assieme agli interessi » oppure « a saldo » aggiunte all'importo del credito totale disdetto. Importi sino a 40 corone vengono rimborsati immediatamente da ogni ufficio postale; ma per un libretto non è lecito più di un « rimborso in via breve » al giorno, nè col rimborso in via breve può ottenersi il saldo dell'intero credito.

L'interesse annuo sui depositi è del 3% e non viene calcolato nè per crediti minori di 2 corone, nè maggiori di 2000 corone.

L'ufficio delle casse postali di risparmio acquista per conto dei depositanti valori di Stato; e ciò a loro richiesta, quando

¹⁾ Tutti i dati originari sono presi dal « *Rechenschafts-Bericht des k. k. Postsparkassen-Amtes* », che si pubblica annualmente a Vienna. I rapporti, di cui ci siamo serviti, sono tutti i 29 sinora pubblicati, che contengono i dati dal 1883 al 1912.

²⁾ Cfr. « *Bestimmungen für den Geschäftsverkehr der Postsparkasse* », Vienna, 1908.

abbiano un credito sufficiente, oppure senza richiesta da parte loro, quando il credito a risparmio supera le 2000 corone ed il depositante non abbia ottemperato all'invito di ridurne l'ammontare. In quest'ultimo caso si acquistano d'ufficio obbligazioni di rendita unificata, sino a ridurre il credito a 2000 corone, però almeno per un importo nominale di 400 corone. Il prezzo di compra viene annotato come rimborso nel libretto. Gli effetti acquistati per conto dei depositanti, ove questi non ne chiedano l'invio, vengono custoditi dall'ufficio delle casse postali che rilascia al proprietario un «libretto di rendita» nominativo. L'ufficio assume pure, per conto dei depositanti, la custodia di effetti che non furono acquistati col suo tramite. I tagliandi delle carte di valore vengono incassati dall'ufficio e, salvo disposizioni in contrario da parte dei depositanti, accreditati nei rispettivi libretti a risparmio. L'ufficio, a richiesta dei depositanti, vende in qualsiasi momento gli effetti depositati inviandone il ricavato al depositante o accreditandolo dell'importo sul libretto a risparmio.

Lo sviluppo del risparmio postale dal 1883 al 1912.

Il *movimento dei libretti* (cfr. App. T. 1). A tenore di legge nessuno può farsi rilasciare più di un libretto, e quindi il numero dei libretti annualmente emessi corrisponde a quello dei nuovi risparmiatori, e per converso il numero dei libretti estinti a quello di coloro che hanno chiesto il rimborso totale del credito.¹⁾

Le medie annuali dei nuovi libretti emessi (Em.) e degli estinti (Es.) e il numero degli estinti per 100 emessi (Es. per 100 Em.) furono nei quinquenni:

¹⁾ Va notato che il movimento dei libretti non coincide proprio esattamente con quello dei risparmiatori, perchè tra i libretti emessi figurano probabilmente tanto i duplicati rilasciati in seguito a perdita del libretto quanto i libretti emessi in sostituzione di altri divenuti inadoperabili, e tra gli estinti, tanto i libretti smarriti quanto quelli ritirati. Il numero di questi libretti ammonta tutti gli anni a qualche migliaio.

	Em.	Es.	Es. per 100 Em.
1883-1887	182,943	63,402	35
1888-1892	139,475	76,327	55
1893-1897	203,188	137,564	68
1898-1902	250,559	176,767	70
1903-1907	291,336	200,562	69
1908-1912	270,460	229,778	85

Mentre nell'ultimo quinquennio scema sensibilmente l'emissione dei nuovi libretti — che nei quinquenni dal 1888 al 1907 segna un progresso ininterrotto — cresce invece regolarmente il numero dei libretti estinti. Dal rapporto tra i libretti estinti e gli emessi risulta con evidenza ancor maggiore come il movimento di entrata e di uscita vada lentamente controbilanciandosi, tanto da far supporre che le casse postali rispetto al numero dei depositanti stieno avvicinandosi ad un punto di saturazione.

Il movimento dei versamenti e dei rimborsi per numero e per ammontare (cfr. App. T. 2 e 3). Tra i versamenti sono compresi pure gli accreditamenti dei coupons dei valori di Stato depositati presso l'ufficio delle casse postali e gli importi versati per mezzo di cartoline postali di risparmio; tra i rimborsi anche quelli effettuati allo scopo di acquistare valori di Stato per conto dei depositanti. L'ammontare dei versamenti comprende gli interessi capitalizzati a fine d'anno.

Le medie annuali dei versamenti e dei rimborsi per numero (Nv e Nr) e per ammontare (Av e Ar) e l'ammontare dei rimborsi per 100 C. versate (Ar per 100 Av) furono nei quinquenni:

	Nv	Nr	Av	Ar	Ar per 100 Av
			C. (000 omessi)		C.
1883-1887	1,334,207	286,866	25,525	20,410	80
1888-1892	1,290,864	431,199	42,450	35,831	84
1893-1897	1,899,842	676,716	72,628	62,462	86
1898-1902	2,554,242	994,776	101,166	90,583	89
1903-1907	3,186,733	1,550,559	135,474	124,243	92
1908-1912	3,069,747	1,865,983	139,855	142,944	102

Da questo prospetto si rileva che nell'ultimo quinquennio la media annuale dei versamenti è diminuita rispetto al numero ed è

di poco cresciuta rispetto all'ammontare. Invece la media dei rimborsi sia per numero che per ammontare aumenta sempre, tanto che negli anni 1908-1912 l'annuo ammontare medio dei rimborsi diventa superiore a quello dei versamenti. L'incremento continuo dell'ammontare dei rimborsi per 100 C. versate mostra chiaramente la tendenza verso una situazione, stazionaria prima, e nell'ultimo quinquennio lievemente regressiva.

Visto però che tra i rimborsi sono compresi pure quelli destinati alla compera di valori di Stato per conto dei possessori dei libretti a risparmio, gli importi che vi vengono investiti vanno considerati come un risparmio dei depositanti stessi.

Ecco la media annuale del numero (Nr') e dell'ammontare (Ar') di questa categoria di rimborsi e il loro ammontare per 100 C. rimborsate in genere (Ar' per 100 Ar) nei quinquenni:

	Nr'	Ar' C. (000 omessi)	Ar' per 100 Ar C. cent.
1883-1887	9,289	4,151	20,30
1888-1892	7,230	5,501	15,30
1893-1897	7,905	8,702	13,90
1898-1902	10,328	11,201	12,40
1903-1907	14,435	15,585	12,50
1908-1912	17,039	15,623	10,90

Nonostante l'aumento di questi rimborsi, la proporzione dei loro annuo ammontare con quello dei rimborsi in genere va lentamente diminuendo, per modo che delle somme rimborsate una parte relativamente sempre maggiore viene definitivamente sottratta al risparmio postale.

I depositanti e l'ammontare del loro credito. — Per formarsi un'idea dello sviluppo delle casse postali nei trent'anni della loro esistenza giova anzitutto considerare alla fine di ogni quinquennio: *il numero dei depositanti* (N'), che si ottiene detraendo dal numero dei libretti esistenti (N) quello dei cosiddetti libretti « riservati » che contengono soltanto pochi centesimi d'interesse e che generalmente coloro, in nome dei quali furono intestati, ritengono come saldati; *l'ammontare totale* compresi gli interessi capitalizzati (A) e *medio* ($\frac{A}{N}$) del credito dei risparmiatori.

	N	N'	A C. (000 omessi)	A N' C. cent.
1887	597,708	535,748	25,574	47,70
1892	913,447	763,353	58,670	76,90
1897	1,241,567	1,100,213	109,004	99,10
1902	1,610,530	1,355,841	161,922	119,40
1907	2,064,403	1,806,610	218,075	120,70
1912	2,267,810	2,010,880	202,629	100,80

Mentre i depositanti vanno diventando sempre più numerosi, l'ammontare complessivo e anche il medio del loro credito — dopo essersi accresciuti di cinque in cinque anni sino al 1907, — hanno subito nel 1912 una notevole diminuzione. Ma per poter giudicare dell'andamento del risparmio postale conviene tener conto anche dei depositanti che, avendo investito una parte del risparmio in valori di Stato, ne hanno affidato la custodia all'ufficio delle casse postali.

Il prospetto che segue contiene il numero dei possessori di libretti di rendita (P), il valore nominale degli effetti custoditi (V) per conto dei depositanti e l'ammontare medio di ogni libretto di rendita ($\frac{V}{P}$) negli anni:

	P	V ¹⁾ C. (000 omessi)	$\frac{V}{P}$ C.
1887	8,756	11,313	1292
1892	9,392	22,103	2353
1897	12,373	42,968	3473
1902	16,667	66,651	3999
1907	22,939	110,555	4819
1909	24,055	126,525	5260
1912	33,379	—	—

¹⁾ Secondo il resoconto del 1897 il valore degli effetti sarebbe di F. 21,378,000 = C. 42,756,000; invece secondo quello del 1900, che contiene dei dati retrospettivi, sarebbe di C. 42,968,000. Tra le due cifre abbiamo scelto la seconda. Negli anni posteriori al 1909 mancano i dati per calcolare il valore degli effetti.

L'incremento relativamente poco ingente dei possessori dei libretti dal 1887 al 1892 è da attribuirsi al rialzo dei corsi della rendita negli anni 1889, 90 e 91 che indusse molti di loro a vendere i valori depositati per realizzare un immediato guadagno. La causa invece dell'aumento piuttosto forte verificatosi negli anni successivi nel numero dei possessori di libretti e più ancora nel valore degli effetti custoditi risiede almeno in parte nella circostanza che la cassa postale, avendo partecipato insieme ad altri istituti a ripetute emissioni di rendita austriaca, si adoperò per collocarla tra i propri clienti.

L'andamento del risparmio postale. — In base ai dati considerati l'andamento del risparmio postale è contrassegnato nei primi 25 anni da un movimento ascensionale che nell'ultimo quinquennio si arresta e diventa regressivo. Che durante i primi quattro quinquenni il progresso sia stato ininterrotto, è cosa ovvia, perchè corrisponde ad uno sviluppo naturale e organico delle casse postali. Queste soltanto a poco a poco riuscirono a vincere la diffidenza e il misoneismo insiti negli strati inferiori della popolazione — che insieme ai fanciulli ne costituiscono quasi esclusivamente la clientela — ad assorbirne il risparmio e a consolidare la propria posizione. Questo processo di consolidazione si potrebbe, col Sorer, ¹⁾ ritenere compiuto nei primi anni del secolo XX. I dati annuali mostrano come il risparmio postale sia sempre progredito sino al 1906, mentre nel 1907 s'incominciano ad avvertire i primi sintomi di stazionarietà e di regresso. Dal 1883 al 1906, in tutti gli anni senza eccezione, i versamenti non compresi gli interessi capitalizzati (V) superano i rimborsi (R) e quindi la differenza tra i primi e i secondi (V-R) è sempre positiva. Poi, meno che nel 1908, questa differenza diventa negativa ed è in qualche anno compensata dagli interessi capitalizzati (I), per modo che l'ammontare del credito (C) non subisce una costante diminuzione. Per completare il quadro della situazione nell'ultima colonna del prospetto è dato l'ammontare dei rimborsi destinati all'acquisto degli effetti (E). Questi rimborsi non bastano a giustificare il deficit tra versamenti e rimborsi in

¹⁾ Dr. Richard Sorer: « Einige Indexzahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs ». Institut international de Statistique, XIV Session, September 1913, Rapports N. 35, pag. 18.

genere di fronte alle eccedenze degli anni anteriori, in quanto, come s'è visto prima, l'ammontare medio di essi nel quinquennio 1908-12 è pressochè eguale a quello del 1903-1907.

	V	R	C. 000 omissi) V-R	I	C	E
1883-1906	1,683,330	1,523,453	159,877	57,900	217,777	206,174
1907	138,481	144,190	— 5,709	6,007	218,075	19,522
1908	133,564	131,077	2,487	6,088	226,650	14,548
1909	132,814	140,973	— 8,159	5,997	224,488	13,132
1910	134,438	135,392	— 959	6,145	229,674	15,334
1911	136,341	143,941	— 7,600	6,099	228,173	16,932
1912	132,370	163,338	— 30,968	5,424	202,629	18,170
Totale	2,491,333	2,382,364	108,969	93,660	202,629	303,812

Seguono le variazioni annuali del risparmio in genere e di quello postale in ispecie il ritmo della vita economica di un paese? Gli statistici e gli economisti che hanno trattato la questione della semiotica economica sono concordi nel considerare il risparmio come uno dei sintomi appropriati alla diagnosi di una situazione economica. Nel suo studio sui depositi a risparmio in Italia il Del Vecchio afferma che « esaminando più minutamente i dati dei singoli anni, risulta in modo altrettanto evidente come la depressione economica forte e prolungata abbia dato luogo ad una diminuzione sensibilissima nella ragione di aumento della massa dei depositi. »¹⁾ Il Sorser, che nella memoria citata più sopra sulla evoluzione economica dell'Austria assume tra gli indici della potenzialità finanziaria e del benessere l'ammontare dei depositi e il credito medio dei depositanti presso le casse postali di risparmio, conchiude col dire che questi due dati « segnano con perfetta chiarezza i periodi di depressione economica ». ²⁾

Ammesso dunque che le variazioni del risparmio postale sieno un indice non fallace dello stato economico, la stasi e il regresso del quinquennio 1908-1912 vanno attribuiti anzitutto alle poco floride condizioni economiche del paese. Infatti l'Austria attraversò in

¹⁾ Gustavo Del Vecchio: « Ricerche statistiche sui depositi a risparmio ». Udine, 1910, pag. 7.

²⁾ l. c. pag. 18 e 21.

quel periodo varie annate di una depressione più o meno forte, che raggiunse la massima intensità nel 1912.

Si potrebbe forse supporre che la eccedenza molto rilevante dei rimborsi sui versamenti nell'anno 1912 e quelle minori degli anni antecedenti sieno dovute alla circostanza che i depositanti presso le casse postali abbiano ritirato il proprio denaro per depositarlo presso altri istituti che, data la scarsità del denaro, davano un interesse più alto sui depositi. Questa ipotesi ha poca probabilità di corrispondere al vero: in primo luogo perchè, essendo l'ammontare dei depositi presso le casse postali per lo più poco ingente, il maggior interesse che si sarebbe ottenuto con quella operazione avrebbe costituito una somma tanto irrilevante da non poter indurre i depositanti al ritiro; in secondo luogo perchè la clientela delle casse postali si recluta in massima parte tra quelle classi della popolazione che per ignoranza o per inerzia sono meno pronte a reagire allo stimolo economico. In ogni modo si osserva che in tempi di rarefazione del medio circolante, anche l'aumento dell'interesse sui depositi è un sintomo di depressione economica.

La periodicità.

I dati mensili, riuniti per quinquenni, ci servono per esaminare il ciclo periodico delle operazioni di deposito e di riscossione. A questo scopo s'è calcolato lo scostamento percentuale della media giornaliera dei vari mesi dalla media giornaliera di tutto l'anno, e ciò tanto per il numero (Dn) quanto per l'ammontare (Da) dei versamenti e rispettivamente dei rimborsi.¹⁾ Dei Dn e dei Da si dà in seguito la rappresentazione grafica.

La periodicità dei versamenti (cfr. App. T. 4 e 5). I valori di Dn e di Da (i numeri in grassetto indicano i massimi e i minimi) per i singoli mesi dei quinquenni sono (vedi nell'Appendice i diagrammi 1-6):

¹⁾ Per calcolare lo scostamento relativo si procede nel modo seguente: sia N il numero medio dei versamenti o dei rimborsi giornalieri fatti in ogni singolo mese del quinquennio considerato, ed Na il numero medio dei versamenti o dei rimborsi per tutti i giorni dell'anno, lo scostamento sarà $Dn = \frac{N - Na}{Na}$; con la stessa formula *mutatis mutandis*, si calcola Da. Cfr. Del Vecchio l. c. pag. 13.

Dn

Mesi	83—87	88—92	93—97	98—02	03—07	08—12
I	+ 27,0	+ 22,6	+ 21,1	+ 24,6	+ 23,9	+ 27,3
II	+ 38,5	+ 23,5	+ 23,9	+ 19,9	+ 19,2	+ 21,4
III	+ 31,3	+ 18,1	+ 22,2	+ 21,2	+ 17,5	+ 13,6
IV	+ 11,6	+ 4,6	+ 7,6	+ 6,5	+ 2,2	- 3,3
V	- 2,5	- 2,8	- 1,3	- 1,5	- 6,1	- 7,6
VI	- 10,6	- 8,9	- 12,2	- 11,3	- 11,1	- 11,1
VII	- 10,2	- 2,9	- 5,9	- 3,8	- 3,3	+ 1,0
VIII	- 13,9	- 11,3	- 9,7	- 9,6	- 4,5	- 1,0
IX	- 15,6	- 11,3	- 9,5	- 9,5	- 5,4	- 0,5
X	- 20,1	- 13,3	- 12,2	- 11,5	- 8,7	- 10,9
XI	- 13,6	- 5,2	- 8,1	- 8,6	- 7,0	- 9,3
XII	- 19,2	- 11,5	- 14,3	- 15,2	- 15,5	- 18,2

Da

Mesi	83—87	88—92	93—97	98—02	03—07	08—12
I	+ 30,4	+ 18,1	+ 23,1	+ 23,9	+ 23,2	+ 24,6
II	+ 16,9	+ 12,1	+ 12,0	+ 10,6	+ 8,8	+ 9,7
III	+ 11,4	- 2,8	+ 0,7	+ 2,9	+ 4,9	+ 4,1
IV	- 5,7	- 1,9	- 4,5	- 3,5	- 4,4	- 7,8
V	- 3,9	+ 0,3	+ 3,8	- 0,5	- 2,4	- 3,4
VI	- 10,0	- 6,6	- 8,6	- 6,2	- 9,8	- 7,7
VII	+ 2,0	+ 5,8	+ 4,9	+ 7,3	+ 7,2	+ 11,4
VIII	- 11,6	- 4,6	- 6,0	+ 0,8	+ 0,8	+ 5,3
IX	- 11,5	- 9,6	- 9,5	- 8,7	- 2,2	+ 2,4
X	- 11,7	- 7,8	- 8,1	- 6,1	- 4,8	- 10,1
XI	+ 1,8	+ 3,8	- 1,3	- 4,1	- 4,0	- 9,3
XII	- 7,3	- 6,1	- 6,3	- 16,2	- 17,2	- 19,0

La curva del numero dei versamenti, specialmente se si prescinde dal primo quinquennio, ha un andamento piuttosto uniforme nel tempo. La maggior frequenza nel numero dei depositi si ha nei mesi invernali con un massimo in febbraio nei primi tre quinquenni e in gennaio negli ultimi; la minore, nel giugno, nell'ottobre

e nel dicembre, con un *minimo* in dicembre nei quinquenni 1893-1912. Anche la periodicità dell'ammontare dei depositi non mostra delle variazioni notevoli da quinquennio a quinquennio. Il massimo d'intensità si riscontra sempre nel gennaio, seguono poi il febbraio e il luglio con uno scostamento positivo rilevante dalla media annuale, scostamento che per il luglio ha una tendenza ben definita verso l'aumento. Il minimo, nei tre ultimi quinquenni, cade in dicembre con una differenza sempre maggiore dalla media annuale. Gli scostamenti negativi di maggiore importanza si verificano, con una certa costanza, nei mesi di giugno e di ottobre, mentre il settembre, che negli anni 1888-97 rappresenta il minimo, supera invece la media annuale nel 1908-1912. Le oscillazioni mensili sono considerevoli tanto per il numero che per l'ammontare e rispetto a quest'ultimo dimostrano un carattere periodico più spiccato.

La *periodicità dei rimborsi* (cfr. App. T. 6 e 7). I valori di Dn e di Da (i numeri in grassetto indicano i massimi e i minimi) per i singoli mesi dei quinquenni sono (vedi nell'Appendice i diagrammi 7-12):

Dn

Mesi	83—87	88—92	93—97	98—02	03—07	08—12
I	— 19,2	— 13,4	— 14,5	— 12,0	— 12,1	— 8,9
II	— 5,1	— 2,9	— 3,7	— 5,6	— 3,9	— 1,0
III	+ 1,4	+ 5,8	+ 3,9	+ 0,5	+ 1,3	+ 3,5
IV	+ 11,3	+ 7,5	+ 5,9	+ 5,9	+ 3,5	+ 2,1
V	+ 11,6	+ 13,4	+ 12,4	+ 15,2	+ 10,9	+ 4,7
VI	— 0,6	+ 0,3	— 0,4	— 0,6	— 0,6	— 1,8
VII	+ 1,6	+ 0,2	— 0,3	+ 1,6	+ 0,9	+ 1,2
VIII	— 2,7	— 0,2	+ 0,1	+ 1,8	+ 3,3	+ 1,7
IX	— 2,6	— 3,5	— 2,6	— 2,1	— 1,4	0,0
X	— 2,9	— 6,0	— 5,7	— 5,7	— 4,6	— 4,5
XI	— 2,6	— 5,7	— 2,9	— 6,0	— 3,9	— 3,6
XII	+ 9,5	+ 2,4	+ 7,4	+ 6,3	+ 6,2	+ 6,4

Da

Mesi	83—87	88—92	93—97	98—02	03—07	08—12
I	+ 4,5	+ 5,8	+ 7,3	+ 6,1	+ 4,6	+ 10,5
II	- 3,7	- 0,5	- 1,2	- 4,1	- 0,4	+ 2,4
III	+ 2,7	- 1,5	+ 0,3	- 1,0	+ 3,9	+ 12,4
IV	+ 2,8	+ 4,8	+ 2,1	+ 2,9	+ 3,0	+ 2,4
V	+ 3,0	+ 5,2	+ 9,5	+ 8,0	+ 5,4	- 2,1
VI	- 8,1	- 8,6	- 5,1	- 3,2	- 10,0	- 12,8
VII	+ 1,3	+ 0,7	0,0	+ 5,1	+ 0,2	- 3,0
VIII	- 5,5	- 4,0	- 4,6	- 1,2	- 3,1	- 9,2
IX	+ 0,1	+ 1,0	- 2,3	- 3,9	0,0	- 3,4
X	+ 2,6	+ 1,5	- 3,5	- 0,3	- 0,4	- 5,1
XI	- 4,7	- 0,9	- 1,6	- 6,2	- 3,8	- 2,9
XII	+ 4,4	- 3,7	- 1,2	- 2,8	+ 0,2	+ 10,6

Il movimento mensile del numero dei rimborsi descrive una curva che mantiene un andamento tipico in tutto il periodo considerato, manifestando però negli ultimi tre quinquenni una certa tendenza verso oscillazioni sempre minori. Scostamenti notevoli, maggiori della media annuale, si riscontrano nell'aprile e nel dicembre, con un massimo in maggio, eccettuato il quinquennio 1908-12; sensibilmente minori, nei mesi di ottobre, novembre, gennaio e febbraio. Il minimo di frequenza cade sempre in gennaio. Per converso la curva dell'ammontare dei rimborsi ha un tipo meno costante nel tempo e nel periodo 1908-1912, che comprende alcune annate di disagio economico, ha una periodicità divergente dalla solita e segna delle oscillazioni più ampie di quelle dei quinquenni precedenti. Scostamenti positivi rilevanti si notano ordinariamente nel gennaio, che segna un massimo nei due primi quinquenni, e nel maggio che lo segna nei tre successivi. Negli anni 1908-12, che appaiono eccezionali, il massimo cade nel marzo, mentre nel maggio lo scostamento è addirittura negativo. Il minimo dell'ammontare dei rimborsi in cinque quinquenni su sei si verifica nel giugno. Si osserva infine che le oscillazioni mensili dei rimborsi tanto rispetto al numero che all'ammontare sono molto meno estese di quelle dei versamenti.

• *Relazione tra il numero e l'ammontare dei versamenti e dei rimborsi per mese.* — C'è sembrato non privo di qualche interesse indagare in quanto la periodicità dell'ammontare dei versamenti e dei rimborsi dipenda da quella del numero degli stessi, per poter constatare se vi sieno delle diversità tra la periodicità delle operazioni piccole e quella delle grosse. Per analizzare questa dipendenza ci siamo serviti dell'indice di cograduazione, il cui valore è $= + 1$, quando vi è relazione perfetta positiva tra le graduatorie di due fenomeni, è $= 0$, in caso di indipendenza, ed è $= - 1$, quando vi sia relazione perfetta negativa. ¹⁾ Come s'è detto altrove, ²⁾ questo indice, pur essendo una misura della relazione tra le graduatorie di due fenomeni, esprime con sufficiente approssimazione anche la relazione tra l'intensità con cui questi si manifestano. Gli indici (I) tra le graduatorie dei Dn e dei Da dei versamenti e rispettivamente dei rimborsi sono per i quinquenni:

	Vers.	Rimb.
	I	
1883-87	+ 0,67	+ 0,31
1888-92	+ 0,64	- 0,14
1893-97	+ 0,67	+ 0,39
1898-02	+ 0,67	+ 0,31
1903-07	+ 0,75	+ 0,33
1908-12	+ 0,78	+ 0,31

Gli indici ci mostrano, come del resto è naturale, che la relazione tra il numero e l'ammontare tanto per i versamenti che per i rimborsi (eccettuato il quinquennio 1888-92) è diretta; che rispetto ai primi questa relazione è fortissima e in progresso di tempo sempre meglio definita, rispetto ai secondi invece molto meno sensibile. Ne segue quindi che, mentre la periodicità dell'ammontare

¹⁾ Per la teoria e per il calcolo dell'indice di cograduazione vedi: Corrado Gini, «Variabilità e mutabilità, contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche», negli Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Cagliari, Vol. III. Parte II; e dello stesso: «L'ammontare e la composizione della ricchezza delle nazioni». Torino, 1914, pag. 280.

²⁾ Cfr. il nostro lavoro: «La distribuzione dei redditi nelle provincie e nelle grandi città dell'Austria». Trieste, 1912, pag. 39.

dei versamenti mensili è strettamente collegata a quella del numero, non lo sia invece altrettanto quella dei rimborsi. Infatti i massimi e i minimi del numero dei versamenti coincidono generalmente con quelli dell'ammontare; per i rimborsi invece si verifica talvolta il contrario. Così nel gennaio al minimo nel numero corrisponde uno dei massimi nell'ammontare.

Dalle divergenze che si notano tra la curva del numero e quella dell'ammontare dei rimborsi si può desumere che i rimborsi grossi hanno una periodicità differente dai piccoli. A questo proposito giova ricordare che tra i rimborsi figurano pure quelli, fatti allo scopo di comperare dei valori di Stato per conto dei depositanti. Questa categoria speciale di rimborsi che, essendo rispetto al numero complessivo una quantità trascurabile, non ha certamente alcuna influenza sulle oscillazioni mensili del numero, potrebbe invece averne su quelle dell'ammontare.

Relazione tra il numero dei versamenti e quello dei rimborsi per mese e tra il loro ammontare. — Ammettendo che si depositi il denaro, quando ve ne sia eccedenza, e che lo si riscuota, quando ve ne sia mancanza, ci si dovrebbe aspettare che nei mesi, in cui massimi sono i versamenti, i rimborsi siano minimi e viceversa. La periodicità dei primi sarebbe dunque all'inverso di quella dei secondi. Ora, rispetto al numero, se dall'un canto si osserva che nel gennaio ad una alta e spesso massima frequenza nei depositi fa riscontro un minimo nelle riscossioni e che nel dicembre si verifica il reciproco, dall'altro invece, in molti mesi, versamenti e rimborsi variano nella stessa direzione. Rispetto all'ammontare poi le due curve si muovono per alcuni tratti parallelamente; nel gennaio il massimo dei versamenti coincide con uno scostamento positivo rilevante dei rimborsi e nel giugno a un minimo di questi corrisponde uno scostamento negativo considerevole di quelli. Gli indici, calcolati tanto tra le graduatorie dei Dn quanto tra quelle dei Da dei versamenti e rispettivamente dei rimborsi

	I	
	tra i Da	tra i Da
1883-87	+ 0,05	+ 0,25
1888-92	+ 0,17	+ 0,28
1893-97	0,00	+ 0,55
1898-02	- 0,11	+ 0,30
1903-07	- 0,08	+ 0,17
1908-12	- 0,05	0,00

ci dicono che, mentre tra versamenti e rimborsi rispetto al numero v'è indipendenza e talvolta una relazione lievemente negativa, rispetto all'ammontare la relazione è spesso sensibilmente diretta. Non ne risulta quindi quella relazione inversa tra le due periodicità che a prima vista poteva sembrare ovvia. Ma, poichè la composizione professionale dei clienti delle casse postali è abbastanza eterogenea, può benissimo darsi che, proprio quando una categoria di essi porta il denaro a deposito, un'altra lo ritiri. In ogni modo, vista l'indipendenza tra il numero dei versamenti e quello dei rimborsi e vista la relazione positiva tra l'ammontare degli stessi, appare non infondata l'ipotesi che una periodicità contraria esista piuttosto fra le piccole operazioni di deposito e quelle di riscossione, che tra le grandi. Infatti la premessa, formulata dianzi, che maggiori versamenti e minori rimborsi, e viceversa, debbano verificarsi negli stessi mesi, è accettabile soltanto in quanto si riferisca alla classe dei piccolissimi risparmiatori. Per le operazioni di maggiore entità, che possono farsi soltanto dalla media borghesia, dai proprietari di terre, dal ceto dei commercianti e degli industriali, già il Benini ¹⁾ ha opportunamente notato che « nei mesi in cui, ad esempio, gli agricoltori vendono i raccolti e portano il denaro disponibile a deposito presso le banche, altre categorie di produttori hanno invece un minimum di vendite e un maximum di acquisti (per rifornirsi di materie prime, ecc.) e ritirano dagli istituti di credito le somme già loro affidate in altre epoche dell'anno. » E di questa osservazione egli si giova per spiegare la formazione delle giacenze, note sotto il nome di *hoards*, come « risultato di una compensazione di periodicità diverse ».

¹⁾ Cfr. Rodolfo Benini: «Principii di statistica metodologica». Torino, 1906, pag. 13.

Alcune ipotesi intorno alle cause della periodicità. — Data la intima correlazione che intercede tra numero e ammontare dei versamenti mensili, comuni a tutt'e due possono ritenersi le cause che agiscono sulla loro periodicità. Tra i fattori che probabilmente determinano alcuni massimi nei depositi sono da annoverarsi:

in primo luogo l'afflusso del nuovo risparmio che è rilevantissimo specialmente nel mese di gennaio, come lo dimostrano i dati mensili sull'emissione dei nuovi libretti.¹⁾ Non sarebbe forse troppo azzardata l'ipotesi che la causa di ciò sia di natura psicologica, poichè è un fatto di osservazione comune che l'uomo fa spesso coincidere l'attuazione di nuovi e migliori propositi, come sarebbe quello di risparmiare, col principio dell'anno, del mese, e persino della settimana. Si sa poi che le classi popolari percepiscono nel gennaio dei sopraredditi in seguito alle gratificazioni che in tutte le provincie dell'Austria vengono distribuite con una certa larghezza;

in secondo luogo i versamenti degli importi incassati in gennaio e in luglio per le scadenze della rendita generale dello Stato e delle obbligazioni ferroviarie²⁾. Si noti inoltre che, secondo il regolamento delle casse postali, i tagliandi degli effetti custoditi per conto dei depositanti vengono incassati d'ufficio e accreditati, salvo disposizioni in contrario, sul rispettivo libretto. Ora dai dati pubblicati nei resoconti risulta che quasi tutti i depositanti consentono a questi accreditamenti.

Il minimo nel dicembre potrebbe ragionevolmente attribuirsi alla minore potenzialità del risparmio, determinata dalla previsione di maggiori spese in occasione delle feste.

In quanto ai rimborsi la periodicità del numero va distinta da quella dell'ammontare. Rispetto al numero il minimo nel gennaio e l'alta frequenza nel dicembre sono probabilmente da ricollegarsi alle stesse cause che spiegano il massimo e il minimo dei

¹⁾ Abbiamo riscontrato che in ogni singola annata del periodo 1883-1912 il numero dei libretti emessi in gennaio è di gran lunga superiore a quello dei libretti emessi negli altri mesi.

²⁾ Anche il Benini l. c. pag. 13 osserva che i depositi presso le casse postali italiane presentano due massimi eccezionali in gennaio e in luglio, in coincidenza della scadenza della rendita pubblica, che si capitalizza a risparmio.

versamenti in quei mesi. Rispetto all'ammontare, l'entità dei rimborsi in gennaio potrebbe forse trovare una spiegazione nel fatto che i depositanti, i quali mediante piccoli e frequenti versamenti nei singoli mesi dell'anno hanno accumulato una somma abbastanza rilevante, la ritirino con l'inizio dell'anno nuovo per investirla in modo più fruttifero.

La durata.

La giacenza media dei depositi. — La giacenza o la durata media dei depositi s'è calcolata in base alla formula ¹⁾:

$$G = \frac{C}{\frac{Av + Ar}{2}}$$

in cui G indica la giacenza media, C l'ammontare medio delle consistenze annuali o dei saldi del quinquennio e $\frac{Av + Ar}{2}$ la semi-somma dell'ammontare medio annuale dei versamenti e dei rimborsi di ogni quinquennio.

	Cor. (000 omessi)		(G anni)
	C	$\frac{Av + Ar}{2}$	
1883-1887	17,161	22,967	0,75
1888-1892	43,510	39,140	1,11
1893-1897	88,220	67,495	1,31
1898-1902	140,905	95,874	1,47
1903-1907	204,454	129,858	1,57
1908-1912	222,323	141,399	1,57

La durata media di giacenza dei depositi, che nel primo quinquennio è di circa 9 mesi, va crescendo in modo regolare e continuo fino a raggiungere 1 anno e 7 mesi circa nel 1903-1907, mantenendosi poi stazionaria nel quinquennio successivo.

¹⁾ Cfr. R. Benini, l. c. pag. 120 e seg., dove dà ragione del calcolo e del valore generale di questa formula e ne dimostra la corrispondenza col metodo proposto dal Des Essars per calcolare la velocità di circolazione della moneta nel caso speciale dei conti correnti.

Esaminando la giacenza anno per anno, da quando la fase di assestamento delle casse postali può ritenersi chiusa, vale a dire nell'ultimo decennio,

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912
G (anni)	1,59	1,60	1,62	1,56	1,51	1,67	1,60	1,66	1,59	1,34

si osserva che le variazioni annuali ne sono molto ristrette e che la permanenza media dei depositi dimostra una certa uniformità e costanza nel tempo. Soltanto nell'ultimo anno, il 1912, che, come s'è visto, è per il risparmio postale un anno eccezionale sotto molti aspetti, il periodo di giacenza dei depositi ha un improvviso tracollo e scende di circa 3 mesi al di sotto della media del quinquennio.

La concentrazione del risparmio.

Il rapporto di concentrazione. — Si dirà che il risparmio è tanto più concentrato quanto maggiore è la quota del risparmio totale spettante ai possessori di libretti con crediti più elevati o, in altre parole, quanto minore è la quota del risparmio totale spettante ai possessori di libretti con crediti minimi.

Se A_i indica la somma dei crediti degli i depositanti con credito più basso, e A_n la somma dei crediti di tutti gli n depositanti, diremo che la concentrazione del risparmio è tanto più forte quanto più è forte la differenza $p_i - q_i$, dove $p_i = \frac{i}{n}$, e $q_i = \frac{A_i}{A_n}$.

A misura della concentrazione del risparmio si potrà assumere convenientemente una media delle varie differenze $p_i - q_i$. Se ad ogni differenza si attribuisce un peso proporzionale al valore di p_i , si perviene alla quantità

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (p_i - q_i)}{\sum_{i=1}^{n-1} p_i}$$

che costituisce il coefficiente per cui si deve moltiplicare un valore di p_i scelto a caso per ottenere il valore probabile della corrispondente differenza $p_i - q_i$. Chiameremo R rapporto di concentrazione. Il valore di R varia da un minimo di 0 a un massimo di 1. Nel caso infatti in cui tutti i depositanti abbiano un credito di eguale

ammontare, sarà per tutti i valori di i , $p_i = q_i$, e quindi $R = 0$. Nel caso invece in cui un solo depositante possenga tutto il credito, sarà per tutti i valori di i , $q_i = 0$ e quindi $R = 1$.

Il coefficiente R fu proposto recentemente come misura della concentrazione applicabile a fenomeni o caratteri qualsiasi, dal prof. Corrado Gini nella memoria: *Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei caratteri*, presentata all' «Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti» nell'adunanza del 29 marzo 1914.¹⁾

Rimandiamo a codesta memoria per vedere quale procedimento convenga tenere nella pratica per determinare il valore di R secondo i vari elementi che forniscono le statistiche, e quale approssimazione si raggiunga con ciascuno di essi.

Nel caso nostro, noi non conosciamo il credito dei singoli libretti, ma disponiamo solo di una classificazione di libretti in g categorie distinte secondo l'ammontare del credito. Per ogni categoria le statistiche ci indicano il numero dei libretti e l'ammontare totale del risparmio ad essi spettante.

Se con k indichiamo una delle r categorie, in cui i libretti furono classificati, con l_k il limite superiore e con l_{k-1} il limite inferiore di detta categoria, con p_k la frazione dei libretti con credito inferiore ad l_k e con p_{k-1} la frazione dei libretti con credito inferiore ad l_{k-1} , con q_k la quota del risparmio spettante ai p_k e con q_{k-1} la quota del risparmio spettante ai p_{k-1} , libretti ed infine con $s_k = q_k - q_{k-1}$ la quota del risparmio spettante ai $p_k - p_{k-1}$ libretti compresi nella categoria k , un valore sufficientemente approssimato di R , si ricava dalla formula

$$R = \sum_{k=1}^r s_k (p_k + p_{k-1}) - 1$$

Nel prospetto che segue sono indicati: 1) i valori di l_k ; 2) per ciascun anno 1887, 1892, 1897, 1800, i valori di p_k e di q_k .

¹⁾ Cfr. Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Anno accademico 1913-1914. Tomo LXXIII, Parte seconda.

Lk	1887		1892		1897		1900	
	100 pk	100 qk	100 pk	100 qk	100 pk	100 qk	100 pk	100 qk
C. 2	36,52	1,07	34,11	0,73	29,23	0,45	21,20	0,29
» 6	53,48	2,39	50,80	1,65	46,02	1,01	39,66	1,00
» 10	60,98	3,55	57,09	2,38	52,28	1,48	46,56	1,50
» 30	71,22	6,54	66,08	4,11	61,19	2,76	56,27	2,84
» 100	90,27	28,79	85,21	18,66	80,97	12,91	77,88	14,62
» 200	94,91	42,35	91,28	31,11	88,08	23,54	85,94	23,87
» 400	97,63	58,25	95,57	47,44	93,58	39,50	92,34	39,64
» 1000	99,39	82,20	98,69	74,19	97,96	67,87	97,60	68,58
» 2000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	$R = 81,18\%$		$R = 81,69\%$		$R = 81,79\%$		$R = 78,43\%$	

S'è così misurata la concentrazione del risparmio postale per cinque annate sino al 1900, l'ultimo anno in cui nei resoconti si pubblicarono dei dati intorno alla distribuzione per valore dei libretti. ¹⁾ Dagli indici *R*, che quasi attingono il valore massimo, risulta che la concentrazione ossia l'ineguaglianza nella distribuzione del risparmio è fortissima e che varia insensibilmente nel periodo considerato, salvo una lievissima diminuzione nel 1900.

La distribuzione per valore dei versamenti e dei rimborsi. — Il numero dei versamenti e dei rimborsi distribuiti secondo le varie categorie degli importi fu negli anni: ²⁾

Importo	1887		1892		1897		1900	
	Vers. Rimb.	Vers. Rimb.	Vers. Rimb.	Vers. Rimb.	Vers. Rimb.	Vers. Rimb.	Vers. Rimb.	
	‰		‰		‰		‰	
sino a Cor. 2	44,83	10,48	35,10	7,91	34,67	9,54	34,57	9,97
da Cor. 2-40	45,40	64,57	51,27	63,07	51,78	61,72	51,49	61,06
» » 40-400	8,87	21,02	12,07	24,39	12,02	24,27	12,28	24,53
» » 400-2000	0,90	3,93	1,56	4,63	1,53	4,47	1,66	4,44

¹⁾ Provali pure a misurare la distribuzione del risparmio servendomi della formula adottata dal Benini (Cfr. l. c. pag. 329 e seg): $\log y = A - \alpha (\log x)^2$, in cui *y* è il numero dei libretti, *x* il credito-limite ed *A* ed α delle costanti da determinarsi di volta in volta; ed ottenni per il 1900:

$$\log y = 5,93889 - 0,05627 (\log x)^2.$$

Ma l'approssimazione in questo caso speciale non era soddisfacente, perchè le differenze tra i valori teorici dei $\log y$, ricavati da detta formula, e gli effettivi erano piuttosto grandi.

²⁾ Dal 1900 in poi mancano i dati.

Le differenze nella distribuzione per valore tra versamenti e rimborsi appaiono molto rilevanti e si constata in genere che si ritirano importi più grossi di quelli che si depositano.

Dei versamenti, più dell'80% è costituito da quelli d'importo minimo e da quelli sino a 40 Cor.; ne risulta quindi palese l'intenzione dei risparmiatori di accumulare un capitaletto depositando frequentemente delle piccole somme, per poi riscuoterlo in caso di bisogno.

Dei rimborsi invece, i minimi non sono che il 10% circa, perchè rimborsi minori di 2 Cor. si fanno solo nel caso in cui il credito non sia maggiore di quell'importo; quelli da 2-40 Cor. sono di gran lunga i più numerosi per la comodità che offrono i cosiddetti rimborsi « in via breve ». In quanto a quelli superiori alle 400 Cor. conviene tener presente che vi sono compresi tutti i ritiri fatti allo scopo di acquistare valori di Stato o altri effetti.

Prescindendo dal 1887, la distribuzione per valore dei versamenti e dei rimborsi conserva nelle annate successive un tipo costante.

Età, sesso, nazionalità e professione dei depositanti.

L'esame del gruppo dei risparmiatori classificati secondo i diversi caratteri offre già di per sè qualche interesse, e per di più è certo che la sua composizione influisce sui fenomeni di periodicità, di durata e di distribuzione per valore dianzi analizzati.

La clientela delle casse postali presenta il seguente quadro: ¹⁾

¹⁾ Anche la pubblicazione di questi dati cessa col 1900.

CARATTERI	1890	1895	1900
Età			
	%	%	%
sino a 10 anni	24,9	26,4	25,6
da 10—20 "	34,6	27,8	30,7
" 20—40 "	33,1	38,6	37,8
più di 40 "	6,5	6,3	5,0
società	0,9	0,9	0,9
Sesso			
maschi	61,4	59,1	57,9
femmine	37,7	40,0	41,2
Lingua materna			
tedesca	75,6	75,3	73,2
ceca	15,4	15,6	16,8
polacca	5,2	4,8	5,1
italiana	2,8	3,1	3,3
altre	1,0	1,2	1,6
Professione			
bambini	12,6	12,7	13,1
scolari	35,4	30,5	30,7
agenti, artigiani, operai .	18,0	23,5	23,1
persone di servizio	8,0	8,2	8,0
impiegati	10,1	10,1	8,8
altre	15,9	15,0	16,3
Totale (cifre assolute) .	783,206	1,110,091	1,484,607

Dalla classificazione per età e per professione traspare chiaramente la cura che si prendono i genitori di costituire ai figli, ancor bambini, un piccolo peculio intestando i libretti a loro nome. Dei depositanti, più della metà non raggiungono i 20 anni e di questi un quarto circa sono in età inferiore ai 10; l'età produttiva per eccellenza, dai 20 ai 40 anni, è rappresentata da un buon terzo.

Rispetto al sesso, la prevalenza dei maschi non è molto forte e il rapporto va in progresso di tempo mutandosi a favore del sesso gentile. Che le donne diventino sempre più economie e gli uomini lo sieno sempre meno? Potrebbe anche darsi, in ogni modo

l'alta percentuale con cui esse figurano tra i depositanti, va attribuita piuttosto alla previdenza dei genitori, che alla crescente operosità della donna e alla sua sempre maggiore partecipazione alla vita economica.

Tra le nazionalità, la tedesca, che in Austria è la più numerosa e la più ricca, distanzia tutte le altre. Il lieve regresso nella proporzione dei tedeschi può esser messo in correlazione non solo con l'incremento più rapido del numero dei risparmiatori presso le altre nazionalità, ma anche col fatto che le nazionalità non tedesche, specialmente gli czechi, diventando sempre più vivo e vigile il sentimento nazionale, sono più rigorose nel chiedere che i libretti vengano estradati nella propria lingua materna. Tenuto conto della loro esiguità numerica, la partecipazione ognora più larga degli italiani al risparmio postale è degna di essere rilevata.

In quanto alla professione, notevolissima appare la percentuale degli scolari, che tocca il 30^o%, e ciò si spiega con la propaganda instancabile che i maestri fanno a scuola e presso le famiglie in favore del risparmio. Le classi inferiori della popolazione, come gli operai e le persone di servizio, non figurano tra i depositanti in misura tanto elevata quanto ci si sarebbe potuto aspettare, dato il carattere popolare delle casse postali.

Osservazioni e conclusioni.

Lo sviluppo delle casse postali, la loro funzione economica e il loro fine. — Ammesso, come provano concordemente tutti i dati, che le casse postali abbiano ormai superato la fase di assestamento e di consolidamento e raggiunto un pieno sviluppo, gioverà: 1) confrontare la loro situazione con quella delle casse postali di altri Stati; 2) esaminare quali sieno le funzioni che compiono in linea economica; 3) vedere in quanto abbiano corrisposto agli scopi per cui furono fondate.

Ad 1). Lo stato delle casse postali dei principali paesi era nell'anno 1909: ¹⁾

¹⁾ Cfr. in « Bollettino mensile delle istituzioni economiche e sociali » Gennaio 1913, Roma, Istituto internazionale d'agricoltura, pag. 89 e seg., la memoria intorno a « La statistica internazionale delle casse di risparmio » che riporta dalla « Statistische Korrespondenz » i dati sul risparmio dei vari Stati, corredandoli di un interessante commento.

STATI	Numero dei libretti		Ammontare dei depositi in marchi		
	in totale 000 corone	per 100 abitanti	in totale (milioni)	per abit.	per libr.
Inghilterra	11.405	25	3.358	75	294
Francia	5.562	14	1.276	32	229
Italia	5.151	15	1.268	37	246
Austria	2.144	8	191	7	89
Ungheria	727	3	84	4	115

Quantunque questi dati non si prestino che imperfettamente alla comparazione, per la diversa organizzazione degli istituti, pure ne risulta manifesta l'inferiorità del risparmio postale in Austria e in Ungheria, dove, salvo lievi differenze, le casse postali sono regolate dalle stesse norme. A quali cause debesi ascrivere lo sviluppo relativamente scarso delle casse austriache? Non certo a vizi di funzionamento, poichè l'amministrazione è ottima sotto ogni aspetto e grande è la correttezza verso i risparmiatori che senza soverchie e noiose formalità possono compiere presto e facilmente le operazioni di deposito e di riscossione. E nemmeno alla minore ricchezza nazionale dell'Austria, perchè tutt'altro che sicura è la relazione che potrebbe intercedere tra ricchezza e risparmio postale, come si vede dal confronto tra i dati della Francia, dell'Italia e dell'Austria.

Le casse postali — che, come si sa, possono esercitare una azione molto efficace specialmente nei paesi ad abitazioni disseminate ed economicamente arretrati — avrebbero dovuto trovare in Austria un terreno propizio, perchè molte provincie presentano appunto quelle due caratteristiche che lo Schmoller ¹⁾ ritiene favorevoli al loro sviluppo. Anzi l'amministrazione austriaca, tenuto conto di quelle condizioni, ha coperto il paese di una fitta rete di uffici collettori ²⁾ e per di più ha dato facoltà ai portalettere rurali di accettare dei depositi sino a 1000 corone.

¹⁾ Cfr. l. c. pag. 421.

²⁾ Nel 1912 il numero degli uffici collettori ascendeva a 6989, sicchè ve n'era uno per 43 K. q. e per 4088 abitanti. Esistevano inoltre 13 uffici collettori sulle navi da guerra dell'i. r. marina.

Ciononostante il risparmio postale ha in Austria un'espansione innegabilmente minore che in altri Stati, e ciò è da attribuirsi principalmente a due cause: il limite massimo dei depositi fissato in un importo di 2000 corone, che è relativamente troppo esiguo, e il tasso d'interesse del 3%, che non corrispondeva nè corrisponde alle condizioni finanziarie generali del paese. Queste due disposizioni, suggerite al legislatore dal timore di danneggiare le casse di risparmio ordinarie, pongono le casse postali austriache in posizione di evidente inferiorità di fronte a quelle di altri paesi.

Già nella sua prima relazione il Coch, direttore delle casse postali, mostrava con opportuni raffronti tra i corsi delle rendite pubbliche, come l'equiparazione del tasso austriaco a quello delle casse francesi e belghe fosse soltanto apparente, e come il tasso del 3% fosse notevolmente inferiore a quello corrisposto in media dalle altre casse di risparmio austriache.¹⁾ Le casse postali austriache non furono quindi in grado di fare un efficace concorrenza alle casse ordinarie. Queste infatti alla fine del 1909 accumulavano depositi per 4.862 milioni di marchi, mentre l'ammontare dei depositi presso le casse postali ascendeva a 191 milioni. Contemporaneamente in Italia, dove il limite dei depositi è più elevato, i depositi presso le casse postali ammontavano a 1.268 milioni di marchi di fronte a 1.844 delle casse ordinarie.²⁾ Le profonde differenze tra la situazione del risparmio postale e dell'ordinario in questi due paesi, non molto dissimili per la loro costituzione economica, sono veramente istruttive, perchè mostrano in qual misura una diversa organizzazione possa influire sullo sviluppo del risparmio postale.

Le casse postali austriache costrette a tenere entro limiti ristretti il servizio di risparmio, intensificarono invece il servizio di *chèques* e di *clearing*.³⁾

Ad 2). Per comprendere quale sia la funzione economica, che i depositanti hanno assegnata alle casse postali, conviene rilevare

¹⁾ Cfr. »Rechenschafts-Bericht des k. k. Postsparkassen-Amtes für die Zeit von 12 Jänner 1883 bis 31 December 1884» pag. 12 e seg.

²⁾ Cfr. Bollettino I. c.

³⁾ Nel 1912 questa sezione delle casse ebbe un giro di 32.917 milioni di corone e alla fine dello stesso anno il credito dei detentori dei rispettivi conti ammontava a 441 milioni di corone.

due circostanze: che il numero dei rimborsi è di gran lunga inferiore a quello dei versamenti; che l'importo medio di un rimborso è circa il doppio di quello di un versamento.

	Numero medio annuo dei rimb. per 100 vers.	Imp. medio annuo in Cor.	
		di un vers.	di un rimb.
1898—1902	39	40	91
1903—1907	49	42	80
1908—1912	61	45	77

Se inoltre si tiene conto della distribuzione per valore dei versamenti e dei rimborsi, si vede che i depositanti versano delle piccole somme man mano che le risparmiano, per prelevare degli importi più grossi, sia quando debbano sostenere delle spese previste o impreviste eccedenti l'ordinario fabbisogno del bilancio domestico, sia quando ritengono che la somma risparmiata possa essere investita altrimenti. Come abbiamo visto, quest'ultimo caso può constatarsi negli ultimi quinquenni soltanto per quel decimo circa dell'ammontare totale dei rimborsi che viene impiegato nell'acquisto di effetti.

La funzione economica delle casse postali consiste dunque principalmente nell'accumulazione del risparmio in previsione dei bisogni futuri e soltanto in minima parte nella formazione del risparmio destinato all'investimento produttivo. Però questa funzione, modesta sì dal punto di vista economico, potrebbe avere, se debitamente estesa, un grande valore dal punto di vista sociale.

Ad 3). Sfrondati di molti fronzoli retorici, gli intendimenti che presiedettero all'istituzione delle casse postali possono così riassumersi: *a)* diffondere l'idea del risparmio tra le classi inferiori e specialmente tra i fanciulli e assorbirne i risparmi; *b)* creare un mercato artificiale alla rendita e ai valori nazionali con l'investire in essi i depositi; *c)* popolarizzare la rendita con la compravendita di titoli per conto dei depositanti; *d)* influire sulla diminuzione del tasso d'interesse concentrando il danaro sino allora disperso.

Degli scopi enumerati, il primo è soltanto di natura etico-sociale, perchè lo Stato non può ritrarre dall'amministrazione molto

costosa dei piccoli depositi dei notevoli vantaggi fiscali; ¹⁾ il secondo e il terzo hanno grande importanza per lo Stato, che ha il massimo interesse di collocare il proprio debito all'interno, tenerne alti i corsi e diffonderlo tra i piccoli capitalisti che non ne fanno oggetto di speculazione: il quarto involve il pericolo che con la concentrazione dei depositi venga a mancare il denaro per sopperire alla domanda di credito locale specialmente nelle campagne.

Se ci chiediamo in quanto le casse postali abbiano raggiunto i fini ai quali tendevano, ci vien fatto di constatare:

Ad *a*). Gli operai in genere e specialmente i contadini non avevano sino al 1900 una spiccata prevalenza nel gruppo dei risparmiatori, nè vi sono indizi per ritenere che il loro numero abbia subito successivamente un forte incremento. Del resto è noto che anche in Francia le casse postali non sono riuscite che in piccola misura ad attirare i risparmi degli operai. Le casse postali sono diventate invece un vero e proprio salvadanaio dei bambini e degli scolari che formano più del 40% di tutti i risparmiatori. Ma poichè è lecito presumere che il 35% dei versamenti minimi inferiori alle 2 corone e che il 50% dei libretti con credito minore di 10 corone e con una quota di risparmio, che ammonta circa al 2%, sieno in massima parte di ragazzi, la loro partecipazione al risparmio, ragguardevole per numero, appare irrilevante rispetto all'ammontare. Essendo però probabile che molti di essi appartengano a famiglie di lavoratori, l'elemento operaio, partecipante al risparmio postale, dovrebbe essere in realtà più numeroso di quanto appare dalle statistiche.

In ogni modo la frequenza dei libretti intestati a nome di bambini e di scolari prova una volta di più la verità dell'asserto del Marshall che « gli affetti di famiglia sono il movente principale del risparmio ». ²⁾

Ad *b*) e *c*). Alla fine del 1912 le casse postali di risparmio, compresa la sezione degli *chèques*, possedevano effetti (titoli di

¹⁾ Il profitto netto del servizio di risparmio delle casse postali fu nel 1912 di 1,727,000 corone; quello del servizio degli *chèques* fu molto più rilevante e precisamente di 10,788,000 corone.

²⁾ A. Marshall: «Principes d'économie politique». Parigi 1906. Vol. I, pag. 411.

rendita, buoni del tesoro, obbligazioni ferroviarie ecc.) per un valore nominale di:

	milioni di corone
in proprio	419
per conto dei possessori di libretti di rendita (sezioni risparmio e chèques riunite)	333
per conto di vari fondi di beneficenza	269
Totale	1.021

Questa somma è tutt'altro che esigua e tale da influire molto sensibilmente sul mercato degli effetti. Il Philippovich, profondo conoscitore delle condizioni finanziarie dell'Austria, afferma che le compere e gli investimenti delle casse postali hanno esercitato una notevole influenza sulla regolazione dei corsi della rendita austriaca e degli effetti nazionali. ¹⁾

Però investimenti tanto ingenti non sono scevri da pericoli, perchè se dall'un canto le compere determinano un aumento dei corsi, che talvolta è eccessivo, un eventuale ribasso di questi cagiona delle perdite abbastanza forti. Infatti dal bilancio del 1912 appare che soltanto gli effetti posseduti in proprio dalle casse postali avevano subito una svalutazione di circa 20 milioni di corone di fronte al prezzo di costo.

In quanto alla popolarizzazione della rendita e di altri valori basterà ricordare che le casse postali dal loro inizio sino a tutto 1912 hanno comperato e venduto effetti per conto dei possessori di libretti di rendita per un importo nominale di 739 milioni di corone.

Da tutto ciò risulta che le casse postali, nei limiti delle proprie forze, hanno reso in questo campo dei grandissimi servizi allo Stato.

Ad *d*). Troppo vari sono i fattori e troppo complesso il sistema di cause che determinano il tasso dell'interesse, per poter conoscere almeno approssimativamente in quanto la concentrazione

¹⁾ Eugenio Philippovich: «Grundriss der politischen Oekonomie». Tübingen, 1907, vol. II, pag. 171.

del denaro, operata dalle casse postali, abbia influito sulle sue variazioni.

La periodicità dei versamenti e dei rimborsi e la sua relazione con quella delle entrate e delle spese. — L'individuo col reddito che ricava dalla vendita di servizi, compera prodotti, e dedica l'eccedenza, se c'è, al risparmio. Preleva invece le quantità risparmiate quando la spesa supera l'entrata. Ne viene quindi che sia lecito risalire dalla periodicità dei versamenti a quella dell'entrata e da quella dei rimborsi a quella della spesa. Premesso che la periodicità del numero si riferisce più direttamente alle operazioni di minore entità, e quella dell'ammontare alle operazioni più grosse, si osserva:

1. La curva del numero dei versamenti e dei rimborsi e quella dell'ammontare dei versamenti conservano generalmente durante il periodo considerato un tipo piuttosto costante; meno uniforme è per converso il tipo della curva dell'ammontare dei rimborsi. Le cause principali che determinano le oscillazioni mensili nell'entrata e nella spesa della clientela delle casse postali sarebbero quindi di natura costante e ricorrenti nel tempo con una certa regolarità (mancie di capo d'anno, scadenze dei tagliandi, spese per le feste natalizie etc.).

2. Le curve del numero e dell'ammontare dei rimborsi hanno un carattere periodico più accentuato di quelle dei versamenti o, in altre parole, gli scostamenti positivi e negativi dalla media annuale, quantunque generalmente meno estesi di quelli dei versamenti, si alternano più spesso. Ne viene che le cause di variazione periodica sono più frequenti per la spesa che per l'entrata. Infatti, visto che i risparmiatori postali appartengono nella grande maggioranza a classi che percepiscono mercedi e stipendi fissi, il loro reddito si mantiene su per giù allo stesso livello in quasi tutti i mesi, eccettuato il gennaio per il motivo già detto, e quindi di poco dovrebbe variare la potenzialità mensile del piccolo risparmio. Gli importi, accumulati mediante versamenti minimi, servono a coprire le spese determinate dalla scadenza delle pigioni, dal rinnovamento del vestiario in occasione dei cambiamenti di stagione e così via, e tali spese si ripetono nell'anno a intervalli piuttosto regolari.

3. Le oscillazioni mensili dei rimborsi, tanto per numero che per ammontare, sono molto meno ampie di quelle dei versamenti.

Ciò avviene non perchè la spesa sia ripartita nei vari mesi più equamente dell'entrata, che anzi al punto 2 s'è constatato proprio il contrario, ma perchè sembra probabile che per le spese intervengano delle compensazioni e delle neutralizzazioni di periodicità inverse. Questa ipotesi è inoltre suffragata dalla constatazione di una certa divergenza tra la periodicità delle piccole spese e quella delle grandi, quale essa risulta dal valore relativamente basso dell'indice di congruazione tra il numero e l'ammontare dei rimborsi. I versamenti invece, e rispettivamente i maggiori introiti, per le cause già menzionate si ammassano e si rarefanno generalmente negli stessi mesi, donde derivano gli scostamenti più forti dalla media annuale.

4. Nonostante la stretta relazione intercedente tra il numero e l'ammontare dei versamenti per mese, comprovata dagli indici di congruazione, la curva dell'ammontare ha per lo più un andamento più ondulato e quindi una periodicità un po' meglio delimitata di quella del numero.¹⁾ I versamenti più grossi mostrano dunque maggiore sensibilità alle cause di variazione periodica, e ciò appare naturale, perchè somme di qualche rilievo non si possono versare che in seguito a maggiori entrate e queste hanno di regola un ciclo periodico abbastanza rigidamente determinato a seconda dei mestieri e delle professioni. Invece sui versamenti d'importi minimi, come quelli di bambini, di scolari, di persone di servizio e così via, l'azione delle cause che determinano nei vari mesi, salvo forse il gennaio, una maggiore entrata, dovrebbe essere minima.

5. La curva dell'ammontare dei rimborsi ha un tipo meno costante di quella del numero. Ciò significa che la periodicità delle piccole spese è ben fissata nel tempo, e naturalmente meno bene quella delle grandi che, essendo spesso straordinarie, rivestono carattere di accidentalità e di discontinuità. Inoltre i grossi ritiri per l'acquisto di rendita sono talvolta determinati da un ribasso improvviso dei corsi, che induce i depositanti a cogliere l'occasione di comperare dei valori a basso prezzo.

¹⁾ Questo fatto fu rilevato pure dal Del Vecchio per la cassa di risparmio della città di Verona. Cfr. l. c. pag. 14.

La giacenza media dei depositi. — Il modo, con cui il risparmio postale viene accumulandosi, la sua funzione e la sua destinazione influiscono certamente sulla durata dei depositi. Questa, durante il periodo di assestamento delle casse postali, è crescente, poi quasi stazionaria, minime essendo le variazioni annuali. Presso le casse postali italiane invece la giacenza media dei depositi calcolata dal Del Vecchio ¹⁾, aumenta continuamente e in modo molto marcato dal 1876 al 1907.

La distribuzione per valore del risparmio. — La concentrazione del risparmio è fortissima e poco varia nel tempo. Nel 1900, più del 60% di tutto il risparmio spettava a meno dell'8% dei depositanti e i libretti, detratti quelli «riservati», erano così classificati per valore:

Credito C.	Numero dei libretti	Ammontare C. (000 omissi)	Credito medio C. cent.
sino 20	689,204	3,878	5,60
20— 100	264,680	16,104	60,80
100— 400	177,291	34,200	192,90
400—2000	93,759	82,512	880,00
	1,224,934	136,694	

Dei depositanti, più della metà aveva un credito medio tanto insignificante e meschino da costituire sotto ogni aspetto una «quantité négligéable»; un buon terzo un risparmio tale da servire appena per sopperire a qualche spesa non troppo elevata, e soltanto una frazione minima poteva contare su una somma di qualche entità. Risulta quindi — ove dal 1900 in poi le condizioni non siano radicalmente mutate, il che non sembra probabile — che la fiducia riposta nella potenzialità economica e nella efficienza sociale del risparmio postale della «gente minuta» si pasceva di soverchie illusioni e che alla lenta e progressiva accumulazione, anche tenuto conto degli acquisti di effetti, molti sono i chiamati ma pochi gli

¹⁾ Cfr. l. c. pag. 22.

eletti. E di questi, i più non appartengono presumibilmente a quelle classi alle quali le casse postali più specialmente si rivolgono.

Le depressioni economiche e la loro ripercussione sul risparmio postale. — Dal confronto dei dati sullo stato delle casse postali nel quinquennio 1908—1912 con quelli del quinquennio precedente e dall'esame più particolareggiato dei dati annuali dal 1906 al 1912 si rileva che nei periodi di depressione economica scema il numero dei versamenti, mentre l'ammontare si mantiene quasi allo stesso livello, e, per converso, aumentano notevolmente i rimborsi tanto per numero che per ammontare. Ora codeste variazioni sono determinate appunto dal mutamento subentrato durante la fase discendente della crisi nelle condizioni dei risparmiatori. Questi risentono tutti, chi più chi meno, gli effetti del disagio economico e soprattutto della disoccupazione che lo accompagna. Per la diminuita potenzialità del piccolo risparmio i versamenti si fanno più rari, mentre l'urgenza dei bisogni costringe i depositanti a prelevare i depositi.

La depressione economica si ripercuote in modo speciale sulla periodicità delle operazioni di riscossione di maggiore entità. La curva dell'ammontare dei rimborsi del quinquennio 1908—1912 ha infatti un andamento che si scosta in parte, nei primi mesi dell'anno, da quello dei due quinquenni precedenti e segna generalmente delle oscillazioni più ampie. È facilmente comprensibile come il disagio economico, che sovverte la vita industriale e commerciale del paese, possa perturbare parzialmente la consueta periodicità dell'ammontare dei rimborsi. Meno naturale appare invece il fatto che le oscillazioni mensili dei rimborsi sieno più estese del solito. A questo proposito si osserva che probabilmente in tempi critici la compensazione di periodicità differenti, già addotta per spiegare le oscillazioni relativamente piccole dei rimborsi, in causa dell'alterazione generale dell'equilibrio economico si verifica in misura molto minore che in tempi normali.

La curva del numero, che più direttamente si riferisce alle riscossioni di minore entità, conserva invece nel 1908—1912 inalterato il suo tipo e mostra, se mai, delle variazioni alquanto meno ampie di quelle dei quinquenni precedenti. La periodicità dei rimborsi di minore ammontare, cioè quella delle piccole spese che, come s'è detto, è ben definita, non ne risulterebbe dunque turbata.

È difficile dire se le minori differenze degli scostamenti dalla media annuale dipendano o no dalla depressione. Per sostenere che una relazione vi sia, conviene anzitutto concedere, come sembra ovvio, che gli importi piccoli vengano prelevati dalle classi operaie. Ammesso ciò, si potrebbe notare che, come la crisi non colpisce contemporaneamente tutte le industrie, ma si propaga con maggiore o minore rapidità dall'una all'altra, così la disoccupazione, che ne è la conseguenza, non travolge indistintamente gli operai tutti in una volta, ma si diffonde da mestiere a mestiere. Le varie categorie di lavoratori ne risentono quindi soltanto gradatamente i disastrosi effetti, sicchè i ritiri causati dall'indigenza si ripartiscono abbastanza equamente nei singoli mesi.

Non si riscontra che la depressione influisca sensibilmente sulla periodicità e sulle oscillazioni mensili dei versamenti.

Rispetto alla giacenza dei depositi non si constata nel quinquennio 1908—1912 nessuna variazione, ma nel 1912, in cui il disagio economico si inasprisce e i rimborsi superano di circa 31 milioni di corone i versamenti, la durata media dei depositi diminuisce notevolmente.

Va da sè che tutte le induzioni a proposito della relazione tra la periodicità dei versamenti e dei rimborsi e quella dell'entrata e della spesa, e le argomentazioni intorno alle ripercussioni della depressione economica sui fenomeni del risparmio postale, non hanno che un valore ipotetico e quel tanto di veridicità che vien loro dalla correlazione logica dei fatti.

APPENDICE

Tavole 1-7 — Diagrammi 1-12

T. 1

	Numero dei libretti	
	Emessi	Estinti
1883—1887	914,717	317,009
1888—1892	697,373	381,634
1893—1897	1,015,939	687,819
1898—1902	1,252,797	883,834
1903—1907	1,456,681	1,002,808
1908—1912	1,352,299	1,148,892
1883 --1912	6,689,806	4,421,996

T. 2

	Numero dei		Ammontare dei	
	Versamenti	Rimborsi	Versamenti	Rimborsi
			C. (000 omessi)	
1883—1887	6,671,035	1,434,328	127,625	102,051
1888—1892	6,454,319	2,156,997	212,251	179,155
1893—1897	9,499,211	3,383,581	362,641	312,308
1898—1902	12,771,208	4,973,880	505,832	452,914
1903—1907	15,933,663	7,752,794	677,369	621,215
1908—1912	15,348,733	9,329,914	699,275	714,721
1883—1912	66,678,169	29,030,494	2,584,993	2,382,864

T. 3

	Rimborsi effettuati allo scopo di acquistare valori di Stato	
	Numero	Ammontare C. (000 omessi)
1883—1887	46,447	20,754
1888—1892	36,152	27,503
1893—1897	39,523	43,508
1898—1902	51,638	56,005
1903—1907	72,174	77,926
1908—1912	85,197	78,116
1883—1912	331,131	303,812

T. 4

Media giornaliera del numero dei versamenti												
	1883-1887		1888-1892		1893-1897		1898-1902		1903-1907		1908-1912	
	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria
I	23218	3	21674	2	31521	3	43587	1	54086	1	53534	1
II	25311	1	21841	1	32251	1	41950	3	52038	2	51075	2
III	23995	2	20877	3	31803	2	42423	2	51317	3	47773	3
IV	20408	4	18505	4	28004	4	37256	4	44619	4	40671	7
V	17826	5	17183	5	25691	5	34462	5	40976	8	38831	8
VI	16330	7	16113	8	22839	11	31047	10	38787	11	37369	11
VII	16420	6	17164	6	24495	6	33660	6	42190	5	42467	4
VIII	15740	9	15684	10	23489	9	31623	9	41675	6	41644	6
IX	15425	10	15687	9	23559	8	31678	8	41308	7	41823	5
X	14606	12	15334	12	22856	10	30964	11	39864	10	37450	10
XI	15792	8	16767	7	23213	7	31963	7	40602	9	38116	9
XII	14765	11	15650	11	22297	12	29676	12	36894	12	34405	12
Anno	18277		17683		26025		34990		43654		42051	

T. 5

Media giornaliera dell'ammontare dei versamenti in Cor.												
	1883-1887		1888-1892		1893-1897		1898-1902		1903-1907		1908-1912	
	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria
I	448601	1	669305	1	1186099	1	1655822	1	2194343	1	2285859	1
II	402343	2	635273	2	1079258	2	1477475	2	1939062	2	2012843	3
III	383417	3	551128	7	969835	5	1374239	4	1869518	4	1909354	5
IV	324338	7	555960	6	919689	7	1288497	7	1702792	9	1690949	9
V	330692	6	568258	5	1000225	4	1329366	6	1738830	7	1771409	7
VI	309639	9	529230	10	880324	11	1253330	10	1605972	11	1692432	8
VII	350925	4	599877	3	1010499	3	1433440	3	1909567	3	2043207	2
VIII	304202	11	540608	8	905639	8	1347073	5	1795785	5	1932254	4
IX	304446	10	512448	12	871627	12	1219920	11	1742278	6	1877820	6
X	303806	12	522655	11	885414	10	1254492	9	1696505	10	1649487	11
XI	350143	5	588564	4	950987	6	1281570	8	1709831	8	1663874	10
XII	318991	8	532116	9	902380	9	1119021	12	1475623	12	1486186	12
Anno	344061		566784		963182		1335852		1781384		1834308	

T. 6

Media giornaliera del numero dei rimborsi												
	1883-1887		1888-1892		1893-1897		1898-1902		1903-1907		1908-1912	
	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria	Numero	Graduatoria
I	3176	12	5205	12	7923	12	11994	12	18664	12	23279	12
II	3729	11	5738	8	8929	10	12864	9	20411	10	25296	8
III	3987	5	6252	3	9631	4	13694	6	21524	5	26447	3
IV	4375	2	6350	2	9822	3	14436	3	21978	3	26095	4
V	4384	1	6700	1	10419	1	15701	1	23552	1	26762	2
VI	3905	6	5927	5	9236	7	13545	7	21106	7	25110	9
VII	3993	4	5922	6	9244	6	13844	5	21430	6	25877	6
VIII	3823	9	5896	7	9278	5	13867	4	21949	4	26003	5
IX	3827	8	5700	9	9030	8	13345	8	20931	8	25557	7
X	3815	10	5553	11	8737	11	12848	10	20269	11	24418	11
XI	3827	7	5567	10	8997	9	12810	11	20418	9	24641	10
XII	4302	3	6052	4	9961	2	14489	2	22555	2	27196	1
Anno	3930		5907		9270		13627		21240		25561	

T. 7

Media giornaliera dell'ammontare dei rimborsi in Cor.												
	1883-1887		1888-1892		1893-1897		1898-1902		1903-1907		1908-1912	
	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria	Ammontare	Graduatoria
I	292104	1	519285	1	918594	2	1316613	2	1780112	2	2164592	3
II	269092	9	488126	7	845325	7	1190000	11	1694718	9	2004654	5
III	287041	5	483586	9	858380	4	1228285	6	1768372	3	2201420	1
IV	287473	4	514309	3	873524	3	1276731	4	1753816	4	2004927	4
V	287966	3	516357	2	937162	1	1340124	1	1793392	1	1916829	6
VI	256925	12	448756	12	811762	12	1200454	9	1532078	12	1706613	12
VII	283185	7	494471	6	855626	5	1304410	3	1705313	6	1898746	8
VIII	264198	11	471108	11	815905	11	1225529	7	1649286	10	1777733	11
IX	280019	8	495892	5	835637	9	1192361	10	1701345	7	1890604	9
X	286861	6	498330	4	825399	10	1237004	5	1694805	8	1858230	10
XI	266297	10	486495	8	841826	8	1163320	12	1637577	11	1901271	7
XII	292031	2	472462	10	845577	6	1206357	8	1706103	5	2165952	2
Anno	279591		490835		855637		1240860		1701960		1958140	

Diagrammi dei Versamenti per numero e per ammoniera

Fig. 1 1883-87




Fig. 2 1888-92




Fig. 3 1893-97




Fig. 4 1898-1902




Fig. 5 1903-07





Fig. 6 1908-12



Diagrammi dei Rimborsi per numero e per ammoniare

Dn..... Da.....

Fig. 7 1883-87




Fig. 8 1888-92




Fig. 9 1893-97




Fig. 10 1898-1902




Fig. 11 1903-07






Fig. 12 1908-12





— La unificazione del diritto cambiario —
secondo la Conv. dell'Aja dei 23 luglio 1912

Conferenza letta dal prof. dott. Giorgio Piccoli la sera di venerdì 8 maggio 1914
alle ore 7.30 nella sala dell'edificio della Camera di Commercio, per cura del
Museo Commerciale di Trieste.



Due anni or sono, leggendo della unificazione del diritto marittimo, ebbi a ricordare la speranza già arrisa a Pasquale Stanislao Mancini di una comunità del diritto regolatore degli scambj economici, la quale avesse a sovrastare ad ogni barriera politica e ad unire i popoli, alta e confortevole visione, nella fratellanza del diritto. Ne erano cagione di bene sperare gli avvanzamenti già fatti nella unificazione del diritto marittimo, che avevamo già le due convenzioni di Bruxelles dei 23 sett. 1910 e la legge austr. dei 29 luglio 1912 sull'urto delle navi, sulla assistenza e sul salvataggio, ed erano già innanzi gli studj per la unificazione del diritto cambiario.

Senonchè la speranza non si è intieramente compiuta. La unificazione del diritto marittimo si svolge lentamente e pare anzi siasi arrestata a mezzo del suo cammino, tanto sono radicate nelle diverse leggi nazionali parecchie delle dottrine che si stanno di fronte, specie per ciò che riguarda la responsabilità degli armatori. D'altra parte nemmeno la unificazione del diritto cambiario non si è intieramente compiuta, come speravasi; fu accordo in gran parte, ma non ancora fusione; per di più accordo non di tutti i principali popoli e molte le facoltà di modificare e di aggiungere lasciate agli Stati contraenti, sì da poter accrescere, parmi, in luogo di togliere, confusioni e incertezze. Tuttavia non va negata lode a quello che si è fatto, e la stessa legge qui vigente ne è uscita in più parti rinnovata ed ammodernata. Ed a quello che gli accordi internazionali non hanno saputo o potuto oggi ancora raggiungere, provvederanno, ne ho fede, le necessità del commercio, che più forti delle leggi hanno trovato sempre la giusta via, anche a costo di circuirle. L'Inghilterra è vissuta prospera la sua vita degli scambj, ad onta delle sue diecisette leggi cambiarie, che la legge unica del 1882 mise fuori di vigore, ed il commercio dell'Inghilterra e degli Stati Uniti dell'America settentrionale non ebbe a risentirsi della

manca di una legge organica che lo regoli. Gli scettici, che non credono all'onnipotenza delle leggi, ci ricordano ancora, che quando prima del 1850 la legge qui vigente richiedeva per la tratta, requisito essenziale, la distanza di luogo, e dichiarava quindi nulle le cambiali che si fossero tratte da Trieste su Trieste, si vendevano qui pubblicamente, stampati o litografati, moduli di cambiali con la data di Fiume. Il legislatore se ne stava contento, senza badare al danno della pubblica moralità, che i cittadini non vengono abituati impunemente a circuire le leggi, quando il loro interesse lo consiglia.

Ma non allontaniamoci dall'oggetto della mia lettura, che è l'attuale riforma delle leggi di cambio e che pur breve essendo l'ora concessami e che vi prego di farmi l'onore di star meco, io cercherò di tracciarvi, per quanto io valga e il vasto argomento lo consenta, nelle sue grandi linee. Nè vi dispiaccia se l'oggetto, insofferente di ogni gala accademica, ne renderà arida la esposizione.

Necessariamente, per la migliore intelligenza, dovrò premettere, seppur brevi, alcuni ricordi storici.

La lettera di cambio è molto vecchia, benchè non tanto, quanto da alcuni che la confondono con il cambio, è ritenuta.

Il cambio precorse di molto la lettera, considerata nel suo significato moderno.

Le incisioni rinvenute sui mattoni di argilla dell'Assiria, esposti al fuoco dopo la scrittura, perchè ottenessero la durata necessaria alla loro conservazione, qualche brano di legge romana, la famosa lettera di Cicerone ad Attico, nella quale, discorrendo di suo figlio, che secondo il costume dei ricchi romani doveva andare agli studj in Atene, la Parigi di allora, egli chiede all'amico, se suo figlio dovesse recar seco o non si potesse pagare a taluno in Roma e fargli avere in Atene ciò che gli fosse per occorrere colà, accennano indubbiamente al cambio, ma non ancora alla lettera di cambio. Nè ad altro accenna l'illustre fiorentino Davanzati, in quel gioiello di lingua e di stile, che è la «Notizia dei cambj», quando descrive quello scambievole accomodamento fra gli uomini di commercio che consiste « nel dare tanta moneta qui ad uno, perchè ei te ne dia tanta altrove o la faccia dare dal commesso suo al tuo.»

La lettera di cambio nasce più tardi. Nasce in Italia, che nella storia del commercio occupa indubbiamente il primo posto e che, appena uscita da una età di ferro, con le arti insegna alle genti il diritto; là ove a dire del Kunze, l'autorevole scrittore tedesco di diritto cambiario, vanno cercati tutti i germi della cultura medioevale e moderna, là onde spirò il vento che mosse le vele di questo nuovo veicolo degli scambj europei. Non il giorno si può fissare nè l'anno quando nacque, ma fu certo negli ultimi lustri del 1000. Nasce quando tra le voci di libertà del Comuni italiani sorgenti anche il commercio vi rifiorisce, quando al cambio manuale delle monete, che più non basta, succede, per le mutate condizioni dei tempi, il cambio letterale. Strumento da prima del cambio delle monete nelle mani dei cambisti, economicamente il veicolo della trasmissione del denaro da un luogo all'altro, giuridicamente il documento di prova di un contratto di compravendita di moneta assenti pagate con denaro presente, essa diventa più tardi, specie per effetto della clausola all'ordine e del giro, che ne è la conseguenza, mezzo di pagamento, carta dei commercianti, quasi moneta, titolo inteso a trarre o rimettere una somma di denaro da un luogo all'altro ed a conguagliare i saldi tra piazza e piazza, infine ai nostri giorni scritto rigorosamente formale, che incorpora in sè e materializza, si da fare di quel pezzo di carta una merce negoziabile, una promessa di somma separata da ogni vincolo causale, inteso inoltre a dar forma nel credito alla promessa della controprestazione futura in corrispettivo di una prestazione presente.

E questa evoluzione si è compiuta mercè l'opera cosciente di tre popoli, conferma di quel fenomeno storico ricordato da Biagio Brugi, il geniale docente della Università di Padova, nella «Introduzione enciclopedica alle scienze sociali e politiche», il quale equipara il diritto ad una vasta tela, in cui un popolo bene spesso ordisce una trama, che l'altro continua.

La evoluzione della lettera di cambio da quello che era nelle origini a quello che è oggi, è dovuta infatti a tre popoli, che successivamente la vennero elaborando secondo la necessità dei tempi: gl'italiani, i francesi, i tedeschi. La sua storia fu conseguentemente distinta in tre periodi: nell'italiano, nel francese, nel tedesco.

Nel primo periodo la lettera di cambio nasce e cresce col popolo italiano rinnovellato. Dicono italiano questo primo periodo,

perchè l'arte del cambio, di cui la lettera era lo stromento, veniva esercitata allora dagli italiani. Principalmente i fiorentini ne avevano fatto un'industria ricchissima, che mediante le loro accomandite (i soli medici ne avevano 17) esercitavano anche in terra straniera con grandi privilegi, tra cui quello di governarsi con usi e consoli proprj e costituire quasi uno stato nello stato. Così avvenne che gli usi del commercio e particolarmente quelli del cambio si diffusero per tutta Europa, con che si spiega come le parole usate nella lettera di cambio abbiano dappertutto origine italiana e sino ai primi anni del secolo passato persino il listino dei cambj, che si pubblicava a Lipsia fosse redatto in italiano.

Le accomandite delle grandi case italiane e le agenzie papali sparse per l'Europa a fine di raccogliere l'obolo di S. Pietro sostenevano il dominio dei cambisti italiani. I principi d'Europa ricorrevano ai banchieri italiani e — soggiunge il Carducci — li rubavano, forse ricordando Edoardo III d'Inghilterra, che nel 1339 fece fallire i Peruzzi di Firenze, negando loro la restituzione di 1.365.000 fiorini d'oro, pari circa a 24 milioni di corone, ch'essi gli avevano prestato.

Venuta la riforma religiosa con la conseguente diminuzione dell'obolo di S. Pietro e scoperta l'America, che diede nuovo indirizzo al commercio, la egemonia dei cambj dagli italiani passa ai francesi. Molto più tardi sono i tedeschi, che elaborano la lettera di cambio, spogliandola di tutte le reminiscenze storiche non rispondenti più alle necessità dei tempi e ne studiano e fissano l'essenza. Non è a credere però che da questa collaborazione di tre popoli sia derivata una legge cambiaria unica, che per contrario la evoluzione la condusse per vie diverse e ne sono derivati ben quattro sistemi diversi: il francese, il tedesco, l'inglese che vi si era aggiunto, il russo.

Giusta il *sistema francese* tra la promessa di cambio e l'affare, che vi diede vita esiste uno stretto legame, per cui il giro trasmette al giratario, come diritto che scaturisce dalla stessa lettera di cambio, anche il diritto ai fondi esistenti presso il trattario; di più la clausola cambiaria del diritto tedesco è sostituita nel francese da quella « all'ordine », prescrive la clausola della valuta, non prescritta la pronta accettazione e la notificazione.

Per il diritto tedesco, al quale il Belgio, l'Italia e la Svizzera si sono essenzialmente avvicinati, la lettera di cambio contiene una

promessa di somma astratta, quindi non prescritta la clausola della valuta, proibito l'interesse, nulle le cambiali a rate, proibito il giro a titolo di pegno, rigore di forma.

Il diritto inglese si distingue all'incontro per grande libertà di forma e di termini, il regresso nelle cambiali interne non dipendente dal protesto, permessa la lettera al portatore, con interessi, a rate. Nulla dirò del diritto russo, rimasto addietro nella evoluzione, informato di preferenza alle esigenze della cambiale propria, che esso principalmente regola.

Tanta diversità di principj fece della unificazione una necessità storica, perocchè, se mai altra legge, quella che regola la lettera di cambio deve avere una impronta universale da qualunque paese venga, se vuolsi che possa servire utilmente agli scambj del grande mercato mondiale. Vecchi ormai, dovevamo raccogliere l'opera passata di ciascuno di noi e con reciproca transazione ed intesa accomodarci l'un l'altro ed eleggere discretamente tra il frutto dei nostri più giovani anni.

Inspirato a questo pensiero *Minghetti* tra i quesiti proposti al Congresso delle Camere di commercio italiane, riunitesi a Genova nell'ottobre del 1869, pose pur quello se non fosse utile e conveniente che il governo italiano si faccia iniziatore di trattati presso i governi esteri allo scopo di adottare una lettera di cambio universale. La proposta fu unanimemente applaudita e votata, ma restò lettera morta. Più tardi, nel settembre del 1876, l'associazione per la riforma e la codificazione internazionale del diritto tenne un Congresso a Bruna, nel quale si discusse un primo disegno di legge cambiaria universale. E poco tempo dopo la Germania ripropose e Mancini accettò all'uopo la proposta di una conferenza internazionale, ma altre cure e gelosie di popoli e di governi impedirono che il pensiero di pace si attuasse. Nè vanno dimenticati altri precedenti tentativi di unificazione pur riesciti. Nel 1850 si pose in luogo di tante leggi cambiarie tedesche (qualche stato ne aveva persino più d'una) una legge unica per tutta la Germania e per l'Austria; nel 1880 una legge scandinavica unificò il diritto cambiario della Danimarca, della Norvegia e della Svezia; e prima ancora la legge italiana del 1865, raccolte quasi tutte le sparse membra del paese, ne unificò il diritto cambiario, pur successivamente modificandolo sì da seguire i principj fondamentali del diritto

tedesco. Era quindi favorevole l'aria che spirava e ben preparato il terreno. E però, dopo tanto tergiversare ebbero luogo all'Aja, in seguito a proposta dei due governi italiano e tedesco, sotto la presidenza del cons. di stato Asser, lo scrittore ben noto di diritto internazionale privato, due conferenze convocate dal governo dei Paesi Bassi per la unificazione del diritto cambiario. Vi presero parte i delegati di trentadue stati. La prima conferenza ebbe luogo nel giugno del 1910, la seconda ai 15 luglio del 1912 ed ai 23 luglio di quell'anno venne firmata una convenzione internazionale, cui va aggiunto un regolamento unificato, sulla lett. di cambio. Nel novembre dello stesso anno i delegati dell'Austria, della Germania e della Svizzera si unirono ad un'ulteriore conferenza e vi redarono il testo tedesco del regolamento unificato. Nel dicembre passato il governo austriaco presentò alla sua volta alla Camera dei Signori in Vienna la convenzione, che è di 31 articoli, ed il regolamento cambiario unificato di 80 articoli, accompagnati di un lungo e diligente memoriale, aggiunto il disegno di una legge d'introduzione di 47 paragrafi. E qui va notato ancora, come già ho rilevato, che la convenzione ha riservato agli stati contraenti di poter fare al regolamento in più punti modificazioni o aggiunte. E quasi ciò non bastasse i delegati dell'Inghilterra e degli Stati Uniti dell'America settentrionale dichiararono addirittura che i loro governi non si sentivano di aderire alla convenzione ed al regolamento, pur riservandosi di preparare la via ad un maggior avvicinamento. Non va infatti dimenticato l'intima connessione tra il diritto cambiario e le altre leggi di un paese, così nelle due importanti questioni della capacità cambiaria e della provvista dei fondi, quest'ultima dipendente a ben vedere da rapporti di diritto civile e non cambiario, il che se spiega forse i dissensi, d'altra parte ci fa ritenere che anche unificato il diritto cambiario nei suoi fondamentali principj per una serie di reciproche concessioni, non avremo ancora un diritto identico, finchè non si modificano nei punti di contatto anche il diritto civile e commerciale di alcuni paesi. Tuttavia ben vengano e la convenzione e il regolamento, che senza essere panacea universale di ogni difficoltà sul terreno del diritto cambiario indubbiamente ci serviranno a facilitare gli scambi e ad evitare molte questioni nella liquidazione di rapporti cambiarj.

Ma procediamo, signori, ad esaminare, seppure in alcuni casi solo accennandovi, i principali punti del regolamento unificato, che costituiscono novità di fronte alla legge ancor oggi qui vigente.

I caratteri distintivi di una tratta sono quelli del diritto attuale, solo che ad esempio dell'Inghilterra non sono dichiarati requisiti essenziali, dai quali sia fatta dipendere la validità di una tratta. Così, mancando la indicazione della scadenza, la lettera non è nulla, ma si reputa a vista, e se manca il luogo della emissione, la tratta si reputa emessa nel luogo indicato presso il traente.

— È valida presso tutti gli stati contraenti la tratta emessa nei paesi del diritto francese, se, in luogo della clausola cambiaria, essa contiene la clausola all'ordine, ma ovunque emessa è qui valida se contiene la clausola cambiaria.

— Sono ammesse le tratte proprie anche senza distanza di luogo. La tratta propria, nella quale il medesimo nome figura come traente e come trattario, è sorta dalla cambiale così detta di accomandita, che in origine era la cambiale emessa da una casa di commercio sopra una sua filiale o accomandita di altro luogo o da una filiale sull'altra o da una filiale sulla casa madre, forma preferita a quella della cambiale propria domiciliata, perchè meglio tiene distinti gl'interessi di più aziende del medesimo proprietario. Più tardi, per non dover ricercare di volta in volta, se vi esista una filiale, e per togliere di mezzo ogni incertezza, si ammise questa cambiale senza riguardo a filiali o accomandite, purchè ci fosse diversità di luogo. Oggi si vuole prescindere anche su questa condizione formale, forse con giusto riguardo alle grandi città moderne, nelle quali un commerciante può avere più sedi di affari o può servirsi di tratte proprie in luogo di assegni di cassa.

— Inoltre, per venire incontro ai paesi del diritto francese dove le cambiali per conto di terzi sono espressamente ammesse, si è voluto regolarne la emissione, anche nel regolamento unificato, benchè per noi la loro ammissibilità, anche prima, fosse fuori di questione, e ciò perchè il silenzio della legge avrebbe potuto creare in quei paesi dubbi e incertezze.

— Alle cambiali domiciliata, seguendo le orme di una novella cambiaria del 1908 ed una massima della Supr. corte austr. del 1905, si sono equiparate nel regolamento unificato, con riguardo all'uso di molti commercianti di far capo per i loro pagamenti alle banche.

le lettere con particolare sede di pagamento del luogo del trattario. D'altronde la distinzione tra cambiale domiciliata ed una cambiale da pagare presso una banca della stessa città del trattario non avea ragione di essere. E infatti, perchè mancato il protesto nel caso di cambiale domiciliata aveva da essere perduta l'azione cambiaria contro datori e accettante, nel caso di cambiale con sede di pagamento all'incontro solo contro i datori? E qui ricorre alla mia mente una delle nostre norme di borsa sulle divise estere, quella che non ritiene merce buona mercantile una divisa domiciliata, la quale non sia accettata, mentre ciò dovrebbe valere secondo me anche se in luogo di una cambiale domiciliata si avesse davanti una cambiale con sede di pagamento, mancando in ambedue i casi, senza l'accettazione, la certezza che il trattario sia stato avvertito del luogo di pagamento e possa provvedere ai fondi.

— Mentre poi per legge austr. la promessa d'interessi rende nulla la cambiale e per legge tedesca si considera non scritta, gli esperti hanno dichiarato che ciò non corrispondeva alle necessità del commercio di esportazione e particolarmente del commercio di oltre mare, il quale si compie spesso in modo che il prezzo viene pagato appena all'arrivo della merce nè si può stabilire quando ciò sia per accadere, per cui il venditore traendo sul compratore una cambiale a vista o a certo tempo vista non è in caso di comprendere nella somma di cambio gl'interessi sino al giorno del pagamento. E però si è voluto dare al venditore quella possibilità, ammettendo la clausola degl'interessi, che in difetto di patto diverso s'intendono del cinque per cento dal giorno della emissione.

— Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento, ma può esonerarsi dalla prima, sempre chè egli non abbia ordinato espressamente la presentazione della cambiale all'accettazione, dalla seconda in nessun caso, che ciò distruggerebbe addirittura la stessa sua obbligazione.

— Notevole è pure la regolazione della clausola «senza protesto» o «senza spese» o altra equivalente. Voi sapete che sin ora essa costituiva per il possessore un diritto e non un obbligo, vale a dire, ch'egli poteva esercitare il regresso, sia di cauzione che di pagamento, senza aver fatto levare il protesto, ma che se ad onta di quella clausola egli lo avesse fatto levare, i datori gliene dovevano rifondere le spese. Oggi invece si distinguerà tra la clausola posta

dal traente e quella di un girante. La prima dà alla cambiale una impronta particolare, vale per tutti, e non osservata toglie ogni diritto alle spese. La seconda vale solo per quel girante che l'ha posta, ma non osservata non toglie quel diritto.

— Altra novità importante è pur quella dell'art. 55 del reg. unificato, desunta dall'art. 19 della legge inglese, che a differenza della legge attuale e contrariamente alle deliberazioni della conferenza del 1910, dà al portatore la facoltà di non ammettere l'accettazione di un interveniente, quand'anche indicato al bisogno, e ciò perchè, come fu asserito, non si può costringere il portatore ad accontentarsi, in luogo del regresso di pagamento, che senza quell'intervento gli spetterebbe, dell'accettazione di un indicato al bisogno, che potrebbe non presentare alcuna sicurezza, mentre è pur certo che il valore economico di un bisognatario costituisce un elemento anch'esso per l'apprezzamento di una cambiale e come tale fu ricevuto dal possessore.

— Importanti sono inoltre le prescrizioni del regolamento unificato concernenti la revocabilità dell'accettazione. Sancita dalla legge attuale, la irrevocabilità fu oggetto di lunghe contestazioni e molto se ne è scritto. Ogni obbligazione cambiaria e così anche quella dell'accettante non deriva, secondo la dottrina prevalente, da un contratto di cambio, ma dalla scrittura e dallo sposestamento insieme, vale a dire dal fatto che lo scritto contenente la promessa di cambio venga nelle mani di chi, formalmente legittimato, la possa far valere. Ma a differenza delle altre obbligazioni cambiarie, quando trattasi dell'accettazione, avvi il pericolo che accettata una cambiale allo scoperto e subentrata la insolvenza del traente, l'accettante, al quale viene a mancare la possibilità di rivalersi sul traente, cassi la sua accettazione, per accordo fraudolento con il portatore, a danni dei datori solventi, anche dopo che egli erasi spogliato della lettera e la sua accettazione era quindi perfetta e irrevocabile. E però l'art. 28 del reg. unificato molto opportunamente dispone, che se l'accettante cassa la sua firma quando la lettera è ancora nelle sue mani, l'accettazione reputasi rifiutata e nessun vincolo ne viene a lui, a meno che la firma non sia cassata, dopo che egli fece conoscere per iscritto al portatore o ad un datore, ch'egli avea accettato. E ciò scioglie la questione meglio che la sola dichiarazione d'irrevocabilità della legge attuale e

corrisponde alla equità ed ai bisogni del commercio, perchè chi è avvertito dell'avvenuta accettazione si fonda su questo affidamento nel regolare i suoi rapporti cambiari e la revoca non deve più essere possibile.

— Fu lungo del pari il dibattito intorno agli effetti della forza maggiore sull'obbligo di presentare la cambiale e di levare il protesto. La soluzione che venne adottata nelle conferenze dell'Aja rappresenta una transazione fra opposte tendenze. Voi ricordate certamente la celebre controversia sollevata dal moratorio francese dei 13 agosto 1870, controversia che può ripetersi ogni qual volta uno stato, per ragioni di guerra, di sollevazione o di altri avvenimenti di forza maggiore ritenesse di dover arrestare con legge la decorrenza di termini. Così avvenne in Francia al tempo della invasione tedesca. Il governo di Parigi e poi quello di Tours avevano sospeso mediante il così detto moratorio del 13 agosto 1870 ogni decorrenza di termini e interdetto ogni presentazione di cambiali ed ogni esercizio di atti e di azioni giudiziarie. Conchiusa la pace e ripresa l'attività commerciale e industriale furono bensì presentate le lettere di cambio precedentemente scadute e, poichè non tutte furono pagate, furono levati i protesti e si agì di regresso contro traenti e giranti. Questi opposero la perenzione di ogni azione contro di loro, perchè le cambiali non erano state presentate e protestate entro il termine stabilito dalla legge, sotto il cui impero essi avevano assunto la obbligazione cambiaria. Lipsia e Zurigo diedero ragione ai datori, torto Vienna, divise le Corti italiane. Nel dar ragione a traenti ed a giranti si partiva dalla considerazione, alla quale io non esiterei di sottoscrivere, che se taluno trae o gira una lettera di cambio sotto l'impero di una legge, che fa dipendere la sua obbligazione dalle due condizioni di un determinato atto intrapreso in un determinato tempo, non avverate le due condizioni, egli deve ritenersi, fuori del caso di indebito arricchimento, liberato della sua obbligazione. Non potersi a lui opporre una legge posteriore, specie se di altro paese, sia perchè in tal caso legge di paese non suo, alla quale egli non era soggetto, sia perchè, se anche ad essa soggetto, leggi posteriori non possono mutare i limiti e le conseguenze di atti precedenti. E, se anche il moratorio si volesse considerare un fatto di forza maggiore, non esservi ragione di far differenza tra questo ed altri fatti, che pur

possono colpire il portatore di una lettera di cambio, come sarebbero la perdita della cambiale, il furto, una malattia o altro fatto riguardante la persona del portatore. E poiché ciascuno di questi fatti colpisce soltanto il portatore della cambiale e non riguarda i suoi datori, non esservi ragione per giudicare diversamente solo perchè il fatto di forza maggiore consiste in una legge successiva. L'Austria con leg. 30 nov. 1912, con riguardo agli avvenimenti dai Balcani, si occupò della questione, facendo però l'accennata distinzione tra casi di forza maggiore personali e collettivi. I delegati francesi ed italiani combatterono la distinzione, sembrando loro che le ragioni di equità, le quali esigono che si tenga conto, per il prolungamento dei termini, della forza maggiore, devono avere il medesimo valore, sia che si tratti di forza maggiore collettiva o personale. Ma la loro opinione non fu accolta dalla conferenza, la quale si è però indotta ad una parziale concessione con l'ultimo capoverso dell'art. 52, ove è stabilito che non sono considerati casi di forza maggiore agli effetti del prolungamento dei termini, i fatti *puramente* personali, con che si è voluto esprimere il concetto, che la eccezione vuole essere interpretata in senso restrittivo e che i tribunali potranno tener conto della forza maggiore, non solo quando essa abbia carattere veramente generale e collettivo, ma anche quando l'impedimento sia esistito contemporaneamente per un certo numero di persone. Fu negato riconoscimento alla forza maggiore individuale, perchè temuta fonte di questioni e d'inganni e forse anche per la tendenza dei nostri tempi, nei quali prevalgono tanto i principj del collettivismo. Cessata la forza maggiore il portatore della lettera di cambio la deve presentare senza ritardo e se è il caso farla protestare. Che se la forza maggiore dura più di 30 giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato, trascorso quel tempo, senza che vi si richiedano presentazione e protesto.

— Di particolare importanza sono pure alcune altre disposizioni riguardanti l'accettazione, così quelle *che* la lettera di cambio non possa essere presentata all'accettazione il giorno della scadenza, ma solo *sino* a quel giorno; *che* il trattario possa chiedere che la cambiale gli venga ripresentata all'accettazione il giorno dopo, restando però nel frattempo a mani di chi la presenta, e *soprattutto* quella dell'art. 42 del regolamento unificato, che sostituisce il regresso di pagamento a quello di cauzione in tutti i casi di mancata accettazione

o d'insolvenza del trattario o del traente stesso. Teoricamente si potrebbe dire che il traente ed i giranti si sono obbligati a pagare solo se alla scadenza il trattario non pagherà e che il regresso di pagamento per il rifiuto di accettare o per la insolvenza del traente o del trattario equivale ad anticipare il loro obbligo di pagamento ad una data, in cui il loro obbligo era semplicemente quello di far accettare. E in tesi generale è così. Ma praticamente il diritto alla cauzione sinora dato contro i datori non si differenzia, dal punto di vista economico, in modo sensibile dall'obbligo che oggi si fa loro di pagare. Diffatti la cauzione, se data in denaro, equivale sostanzialmente ad un pagamento anticipato; se data mediante fidejussione di persona riconosciuta idonea (di regola una banca) costa quello che equivale al pagamento anticipato. D'altra parte lo scredito, da cui è colpita una tratta non accettata, giustifica il provvedimento radicale di anticiparne la scadenza in confronto al traente, togliendo così dalla circolazione un titolo irrimediabilmente screditato. Per me infatti il traente, il quale mette in circolazione una sua lettera di cambio, dichiara implicitamente ch'essa rappresenta un valore e quando per il rifiuto di accettazione sorge il dubbio che ciò non sia, viene spontaneo, ch'egli abbia a riprendere quel titolo ed a pagare la somma corrispondente, meno l'interesse per il pagamento anticipato. Si è con ciò sostanzialmente addotato il principio della legislazione inglese, secondo la quale il rifiuto dell'accettazione ha per effetto di far scadere senz'altro la cambiale. Nè codesto principio è nuovo nel resto della nostra legislazione. Ricordo il diritto di pegno e di ritenzione accordato al creditore dalla legge commerciale prima della scadenza, quando subentrino certi casi d'insolvenza del debitore.

— Da ultimo una delle novità più feconde di utili risultati in materia di legislazione cambiaria quella a me pare del diritto riconosciuto nel reg. unificato al traente e in qualche caso anche al girante di imporre o di vietare, con o senza limite di tempo, la presentazione all'accettazione.

La questione non è nuova e fu anche in tempi addietro molto discussa. Già nel 1847, nelle conferenze di Lipsia per la unificazione del diritto cambiario tedesco venne proposto di ammettere e l'obbligo e il divieto, ma la proposta fu respinta, disconoscendo i legislatori di allora, che quando non vi si opponga alcun interesse

di ordine pubblico, deve lasciare ai cittadini libertà di stipulare le condizioni delle loro obbligazioni. E infatti quando datore e prenditore di una lettera di cambio convengono, che la lettera contenente quella promessa debba essere o non abbia ad essere presentata all'accettazione, secondo l'interesse loro consigli, non è a vedere perchè il legislatore abbia ad ingerirvisi ed opporsi al loro libero accordo.

Ho detto che il divieto della presentazione non è concetto nuovo e forse taluno di voi ricorda ancora le cambiali tratte un tempo da Trieste su banchieri di Augusta e qui liberamente negoziate, senza che il trattario ne avesse ancora copertura e neppure notizia, ma con il divieto di presentarle all'accettazione, sinchè non fossero trascorsi quindici giorni, perchè chi le emetteva avesse potuto nel frattempo provvedere alla copertura. La legge presente nell'ammettere la possibilità del divieto della presentazione all'accettazione si propone però un altro scopo, forse non intraveduto ancora nelle discussioni di un tempo. I lunghi termini chiesti dai compratori, la loro costante inosservanza da parte di essi, la loro ripugnanza a vincolarsi con l'accettazione di lettere di cambio, la inopportunità di costringerli per timore della concorrenza e di perdere i clienti, il pericolo dello scredito e del regresso nel caso di mancata accettazione, il bisogno di reintegrare i capitali investiti nelle merci vendute, prima di averne incassato il prezzo, hanno indotto per lo passato allo sconto ed alla cessione delle partite di libro aperte. Ma a parte il pericolo d'inganni, se della cessione non è dato avviso al compratore e dello scredito se gliene è dato avviso, sorgeva un altro inconveniente.

Chi sconta la partita di libro, di regola una banca, esige regolarmente a copertura un'accettazione cambiaria del creditore, di modo che questi è legato ad un rigoroso vincolo cambiario e nessun vincolo lega all'incontro il debitore. Allo sconto delle partite di libro aperte si pensò di sostituire lettere di cambio sul compratore, negoziate però con il divieto della presentazione all'accettazione, senza obbligo della copertura e con richiamo alla fattura quale valuta della tratta. L'esempio è venuto dalla Francia, ove si scontano ogni anno miliardi di piccole tratte non accettate e da non presentare all'accettazione, con vantaggio delle banche, che ne traggono un buon utile e dei piccoli industriali. Il traente se ne avvantaggia, perchè gli è dato di reintegrare il suo capitale e non corre il rischio

del discredito e del regresso. Vi ha però una evidente contraddizione con le norme del diritto tedesco, perocchè mentre per esso tra il vincolo cambiario e la provvista dei fondi non corre alcun legame, qui invece la tratta importa cessione dei fondi, e mentre la indicazione della valuta non ha alcuna importanza, qui invece diventa requisito essenziale della cambiale. Che se della tratta è dato avviso al trattario, questi non è obbligato a pagare la fattura, che verso consegna della lettera di cambio estinta. Hanno designato questa lettera di cambio col nome di cambiale non accettabile, denominazione erronea, se vi s'intende cambiale che non può essere accettata, mentre è cambiale, della quale si è vietata soltanto la presentazione all'accettazione, quindi cambiale non destinata all'accettazione.

Queste le maggiori novità recate dal regolamento cambiario unificato alla legge attuale. Resterebbe ancora a dire delle facoltà di aggiungere e di modificare, concesse dalla conv. dell'Aja agli stati contraenti. Ma la soverchia durata di questa mia lettura e il timore di mettere a troppo dura prova la vostra attenzione, vogliono che io non me ne occupi, tanto più che nel momento attuale quelle riserve interessano i legislatori, ai quali esse prescrivono i limiti della loro facoltà, molto più che a noi. Avranno importanza per noi solo quando uno o l'altro degli stati contraenti avrà fatto uso di una o dell'altra di quelle facoltà.

Gli stati contraenti si sono obbligati di far conoscere le aggiunte e le modificazioni al governo dell'Aja e questo agli altri stati. Ma noi ne saremo informati, ne ho fede, più prontamente e direttamente dal nostro Museo commerciale, al quale appartiene di farci vedere nella casa altrui tutto quello che ne tocca la vita economica e quindi anche le leggi, dalle quali quella vita è regolata.


I due valenti uomini, che stanno a capo del nostro istituto cittadino e lo hanno finora condotto per lungo e ascendente cammino, hanno fortunatamente di questo ampissimo suo ufficio la più chiara visione.

Cfr. Rapport présenté à la conférence par M. M. Lyon-Caen (France) e Simons (Germania), (La Haye, *Impr. nationale*); Relazione presentata dalla delegazione italiana (Schanzer, Sraffa, Buzzati) al ministro guardasigilli (Roma, Cecchini, 1913); *Regierungsvorlage über die Vereinheitlichung des Wechselrechtes* (Vienna, Stamp. di corte, 1913); Prof. dott. Rod. Pollak: «*Vereinheitlichung des Wechselrechtes*» (in *Handelsmuseum*, 1914 n. 6).

Consiglio direttivo e Collegio dei professori

Programma didattico

Cronaca e notizie statistiche



Consiglio direttivo.

Presidente:

Comm. avv. dott. Ettore Ricchetti, presidente della Camera degli avvocati.

Membri:

1. Delegati dell' i. r. Ministero del culto e dell' istruzione.

cons. luog. Amadeo Prinzig i. r. referente scolastico amministrativo,
cons. aul. cav. prof. Nicolò Ravalico, i. r. ispettore scolastico prov.

2. Delegati del Municipio di Trieste.

Arch Carlo, commerciante e consigliere comunale.

Basilio Francesco, segretario delle riunite Compagnie di assicurazione presso la II sezione del Lloyd austr., membro della Camera di commercio e consigliere comunale.

Risigari Domenico, commerciante e consigliere comunale.

3. Delegati della Camera di commercio e d' industria.

Comm. Tiplado-Xydias Dionisio, commerciante e membro della Camera di commercio e d' industria.

Gentilomo comm. Oscarre, direttore della Filiale dell' i. r. priv. Stabilimento austriaco di credito per commercio e industria, membro della Camera di commercio, economo della fondaz. Revolteila.

Vittorio Venezian, commerciante e membro della Camera di commercio e d' industria.

4. In rappresentanza della Scuola.

Il direttore prof. ord. dott. Franco Savorgnan.

Segretario del Consiglio direttivo: prof. ord. dott. Giovanni Spadon.

Delegato all' ispezione scolastica della Scuola: il cons. aulico comm. Eugenio Gelcich.

Collegio dei professori

Direttore:

prof. dott. Franco Savorgnan, socio aggregato della « Società italiana di sociologia » in Roma, socio (associé) dell' « Institut international de sociologie » in Parigi e membro corrispondente dell' « Intermediaire sociologique de l'Institut de sociologie Solvay ».

Professori ordinarij:

dott. Franco Savorgnan: economia pura ed applicata, statistica metodologica, teoria del commercio internazionale, politica doganale, scienza delle finanze ed elementi di diritto pubblico.

Giulio Morpurgo, direttore tecnico del Museo commerciale, chimico perito, membro della Commissione per la esportazione al Ministero del commercio, offic. de l'Académie: mercologia e tecnologia chimica, sostituto del direttore.

dott. Giovanni Spadon, istituzioni commerciali, corrispondenza teorica e pratica e ragioneria teorica.

Professori straordinarij e docenti:

dott. Guido du Ban, segretario del Consiglio comunale, vice-presidente dell'Associazione stenografica magistrale italiana Gabelsberger-Noe, membro effettivo e segretario del Comitato nazionale del sistema Gabelsberger-Noe: teoria e pratica della stenografia Gabelsberger-Noe.

dott. Bernardo Benussi, emerito direttore del Liceo femminile, i. r. conservatore per i monumenti, presidente del Collegio dei periti in materia dei diritti d'autore: filosofia e pedagogia nel Corso speciale per il Magistero.

Attilio Gentile, direttore del II Liceo femminile, socio effettivo dell'Accademia veneto-trentino-istriana di Padova: lingua e letteratura italiana.

Emilio Grignaschi, prof. della civica Scuola reale superiore: aritmetica commerciale e politica, aritmetica nel corso speciale per il Magistero.

James Joyce B. A., doc. priv.: lingua e corrispondenza inglese.

dott. Francesco Menestrina, prof. straordinario alla cessata Facoltà giuridica italiana di Innsbruck: elementi di diritto civile, diritto commerciale, cambiario e marittimo.

Maurizio Mussafia, prof. emerito della civica Scuola reale superiore: lingua e corrispondenza francese.

Massimiliano Schreiber, capo contabile presso la Filiale della Banca Union: contabilità e ragioneria commerciale applicata.

cav. dott. Michele Stenta, prof. emerito dell'Accademia di commercio e i. r. ispett. scol. distrett.: geografia, statistica e storia del commercio.

Carlo Wendlenner, prof. emerito del Ginnasio comunale superiore: lingua e corrispondenza tedesca.

I prof. ordinarij Morpurgo, dott. Savorgnan e dott. Spadon ed i prof. straordinarij Gentile, Grignaschi e dott. Stenta sono stati chiamati a far parte della Commissione esaminatrice qui residente per l'abilitazione all'insegnamento delle discipline commerciali in accademie di commercio ed altre scuole commerciali medie.

Programma didattico

Quest'anno si pubblica soltanto il prospetto delle materie di insegnamento, perchè si attende l'approvazione ministeriale del progetto di riforma del programma didattico:

Scienze economiche.

Economia pura (*tre ore la settimana nel primo corso*).

Economia applicata (*tre ore la settimana nel secondo corso*).

Statistica metodologica (*due ore la settimana nel primo semestre del primo corso*).

Scienza delle finanze (*due ore la settimana nel secondo semestre del primo corso*).

Teoria del commercio internazionale e politica doganale (*un'ora la settimana nel secondo corso*).

Discipline commerciali.

Ragioneria teorica (*due ore la settimana nel primo corso e due nel secondo semestre del secondo corso*).

Istituzioni commerciali (*tre ore la settimana nel primo corso*).

Corrispondenza commerciale teorica e pratica (*due ore la settimana nel primo e due nel secondo corso*).

Merciologia e tecnologia industriale (*tre ore la settimana nel primo corso e tre nel secondo*).

Geografia, statistica e storia del commercio (*due ore la settimana nel primo corso e tre nel secondo*).

Aritmetica commerciale e finanziaria (*due ore la settimana nel primo corso e due nel secondo*).

Esercizj pratici di contabilità (*tre ore la settimana nel secondo corso*).

Discipline giuridiche.

Diritto privato (*quattro ore la settimana nel primo corso e quattro nel secondo*).

Diritto civile. — Diritto commerciale. — Diritto cambiario.
— Diritto marittimo. — Diritto pubblico (*due ore la settimana nel secondo corso*).

Lingue.

Lingua e letteratura italiana (*tre ore la settimana nel primo e nel secondo corso*).

Lingua e corrispondenza tedesca (*detto*).

Lingua e corrispondenza francese (*detto*).

Lingua e corrispondenza inglese (*detto*).

Stenografia (*tre ore la settimana nel primo corso*).

Cronaca e notizie statistiche

nel luglio 1914.

Il 6 di ottobre incominciarono le lezioni.

Il prof. dott. Franco Savorgnan, fu nominato direttore dal Consiglio direttivo nella seduta dei 2 luglio 1913. Alla cattedra vacante delle scienze giuridiche fu chiamato il dott. Francesco Menestrina, professore straordinario alla cessata Facoltà giuridica italiana di Innsbruck. Dell'insegnamento della lingua e della corrispondenza inglese fu dato incarico al docente Mr. James Joyce B. A.

*
**

Quest'anno fu tenuto un corso serale per il Magistero. L'insegnamento della filosofia e della pedagogia fu affidato al prof. dott. Bernardo Benussi, quello della matematica al prof. Emilio Grignaschi. Il corso fu frequentato da 12 studenti e licenciati della nostra scuola, dei quali cinque diedero i colloqui finali; le lezioni di pedagogia furono frequentate anche da 8 uditori.

Nei giorni 17, 18 e 24 di novembre furono tenuti gli esami dei candidati al magistero commerciale per scuole medie dinanzi alla speciale Commissione di esami di Stato, presieduta dal Consigliere aulico Comm. Eugenio Gelcich. I due candidati, signori Ardemagni e Colmano, ottennero il diploma di abilitazione.

Per disposizione di S. E. il Ministro del Culto e dell'Istruzione fu tenuto anche quest'anno, a spese dello Stato, un collegio speciale di diritto civile e commerciale con accenni alle principali norme di procedura, e ne fu affidato l'incarico al professore della scuola, prof. dott. Francesco Menestrina. La prolusione a questo corso è pubblicata nel presente annuario. Il numero degli iscritti fu di 120.

*
**

Nel primo Corso al 13 di marzo avvennero delle colluttazioni tra gli studenti di nazionalità italiana e quelli di nazionalità slava; uno di questi ultimi Stefano Sığoreo colpì uno studente italiano con la revoltella e fu espulso dalla scuola. Le lezioni del primo Corso furono quindi sospese sino alla fine dell'anno scolastico.

Gli studenti del primo corso però al principio del prossimo anno scolastico potranno essere ammessi al secondo corso in seguito ad esame di promozione.

*
**

Dei candidati presentatisi nelle due sessioni d'esame di luglio e di ottobre del 1913 ottennero il diploma di licenza:

1. Bencina Antonio, da Trieste, licenziato
2. Bolonic Danilo, » S. Pietro in Selva, licenziato
3. Branizza Roberto, » Zlarin, licenziato
4. Bressan Giovanni, » Zara, »
5. Corgnolan Luigi, » Zell am See, »
6. Declich Antonio, » Visignano, »
7. Duriava Adriano, » Salonicco, »
8. Eppi Lucio, » Trieste, »
9. Gerolimich Eugenio, » Lussinpiccolo, »
10. Granich Leonardo, » Spalato, »
11. Hirn Guido, » Trieste, »
12. Rossi Vittorio, » Cles, »
13. Saul Adolfo, » Trieste, »
14. Savorgnan Riccardo, » Pola, »
15. Soletti Raoul, » Trieste, »
16. Stocca Bruno, » Moschenitze, » con distinzione
17. de Wanniek Carlo, » Trieste, »

Lo stipendio per la pratica all'estero fu conferito allo studente Bruno Stocca.

*
**

Le iscrizioni degli studenti durante l'anno scolastico 1913-14 appaiono dalle seguenti tabelle:

Corso	Iscritti al princ. dell'anno 1913-14			Pres. alla fine dell'anno:			
				1913-14			1912-13
	ord.	straor.	Totale	ord.	straor.	Totale	Totale
I	53	14	67	41	9	50	37
II	22	4	26	20	4	24	20
Totale	75	18	93	61	13	74	57

Pertinenza dei presenti alla fine dell'anno 1913-14	I Corso	II Corso	Totale
Trieste	14	10	24
Litorale	7	8	15
Dalmazia	21	3	24
Altre provincie dell'Austria . . .	3	—	3
Esero	5	3	8
Totale	50	24	74

Parecchi studenti ebbero borse di studio e sussidi: uno di cor. 1000.— della fondazione di S. Demetrio di Zara, uno di cor. 1000.— della fondazione giubilare Gorup, due di cor. 600.— della fondazione Cerne conferiti dalla Camera di commercio e d'industria di Trieste, uno di cor. 400.— della Luogotenenza Dalmata, uno stipendio di cor. 400.—, quattro sussidi di cor. 300.— ed uno di cor. 200.— della Camera di commercio di Zara, tre sussidi da 100—200 cor. della Camera di commercio di Spalato, uno stipendio di cor. 300.— dell'I. R. Ministero delle Finanze, nonchè un sussidio di cor. 150.— ed uno di cor. 100.— della Giunta Provinciale di Gorizia.

Gli studenti del secondo corso elaborarono numerose tesi di merceologia e di istituzioni commerciali, le quali furono presentate anche alla Commissione per l'esame di diploma.

Tesi di merceologia:

Guido Candusso. — «Commercio del riso».

Paolo Kaderavek. — «I prodotti azotati nell'economia rurale».

Mario Kaucich. — «Le gomme solubili».

Giovanni Merlato. — «Il commercio delle banane».

Dragomiro Mercep. — «La frutticoltura in Dalmazia».

Pino Patscheider. — «Il commercio dei garofani nel Zanzibar».

Aurelio Roghella. — «Il commercio internazionale del grano».

Lodovico Satix. — «Il petrolio con speciale riguardo alle condizioni della Galizia».

Cesare Tavolato. — «Gli agrumi nel commercio e nell'industria».

Romano Vizzi. — «Industria della pesca».

Romano Vizzi presentò pure una tesi di Istituzioni commerciali: «Cenni sul valore economico e commerciale della réclame».

L'esame di diploma si farà anche quest'anno nelle due sessioni, di estate e di autunno; dell'esito verrà data notizia nel prossimo annuario.



Qui vanno registrate ancora le pubblicazioni pervenute in dono alla

BIBLIOTECA.

Dall'i. r. Ministero del commercio: *Statistik des auswärtigen Handels des oest. ung. Zollgebietes* per il 1912 e *Statistik des Zwischenverkehrs* per il 1912. — Dall'i. r. Ministero dei lavori pubblici: *Statistik des Bergbaues* per il 1912. — Dall'i. r. Ministero dell'agricoltura: *Anbau und Ernte der wichtigsten Körnerfrüchten im J. 1913* e *Statistisches Jahrbuch f. d. J. 1910 (Forst u. Jagdstatistik)*.

Dal r. Ministero delle finanze in Roma: *Statistica del commercio speciale di importazione ed esportazione* per il 1913-14 e il *Movimento commerciale del Regno d'Italia nell'anno 1912*. — Dal r. Ministero degli affari esteri i *Bollettini*. — Dal r. Ministero delle Colonie: il *Bollettino ufficiale*, il *Bollettino di informazioni e Relazione sulla Colonia Eritrea*, con allegati (4 voll.).

Dal Municipio di Trieste il *Bollettino statistico mensile* 1913, *Cavalli*. Commercio e vita-privata di Trieste nel 1400.

Dalla Camera di commercio e d'industria di Trieste la *Relazione sulle condizioni economiche a Trieste nel 1912*, *Statistica della navigazione e del commercio di Trieste per il 1912*.

Dall'i. r. Osservatorio marittimo di Trieste il *Rapporto annuale per il 1909* (vol. XXVI).

Dal Museo commerciale di Trieste: *Mario Alberti*. Verso la crisi? previsione economica, con pref. di Luigi Luzzatti.

Dalle i. r. Casse postali di risparmio di Vienna: *XXIX Reichenschafts-Bericht*.

Dall'Istituto agrario istriano il periodico: *Istria agricola*.

Dalla Direzione generale di statistica della repubblica del Messico: il *Bollettino* e le *Divisioni territoriali*.

Dal Museo commerciale di Rio de Janeiro: il *Bollettino*.

Dalla Banca a. u.: *Relazione del XXXIV Congresso*.

Dalla Banca commerciale di Milano: *Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia, gennaio 1914*.

Dagli agenti marittimi G. Tarabochia & C.^o, Trieste: *Statistica del movimento merci a Trieste delle linee di navigazione da e per le Americhe nel 1913*.

Dalla Lega degli impiegati civili: il periodico *Il diritto*.

Dal prof. dott. Giorgio Piccoli il suo libro *Elementi di diritto commerciale vol. II (Diritto marittimo)*.

Dall'on. Francesco Basilio i suoi libri: *Le assicurazioni marittime a Trieste ed il centro di riunione degli assicuratori* e *Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo*.

Dal Direttore prof. dott. Franco Savorgnan: *A. Metzl. Grundriss der Buchhaltung.* — *R. Goldscheid. Höherentwicklung u. Menschenökonomie. Grundlegung der Sozialbiologie*, vol. I. — *Rivista italiana di sociologia*, Torino, anno XVII (1913). — *Archives sociologiques* degli *Instituts Solway*, Bruxelles, anno IV (1913).

Dal sig. Tello Palierachi: ΝΙΚ. ΠΑΛΙΕΡΑΚΙ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΤΡΑΓΩΔΙΑ.



UNIVERSITÀ DI TRIESTE
BIBLIOTECA GENERALE
B. 9/ 20394

INDICE

I

- Gli italiani nello sviluppo del diritto austriaco, proiezione del prof. Francesco Menestrina, letta al corso pubblico di diritto civile tenuto nel 1913-14 presso la Scuola Superiore di Commercio di fondazione Revoltella** pag. 3
- Il risparmio postale in Austria dal 1883 al 1912, ricerche statistiche del direttore prof. Franco Savorgnan** » 23
- La unificazione del diritto cambiario secondo la Conv. dell'Aja dei 23 luglio 1912, conferenza letta dal prof. dott. G. Piccoli la sera di venerdì 8 maggio 1914 alle ore 7.30 nell'edificio della Camera di Commercio, per cura del Museo Comm. di Trieste** » 65

II

- Consiglio direttivo** » 83
- Collegio dei professori** » 84
- Programma didattico** » 86
- Cronaca e notizie statistiche** » 88





UNIVEI

C

B I E